

CXVII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Discorso del Senatore Lampertico, Relatore — Ordine del giorno del Senatore Musolino, respinto — Discussione degli articoli del progetto di legge — Considerazioni del Senatore Brioschi intorno all'art. 44, di riferimento — Dichiarazioni del Senatore Lampertico, Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Cannizzaro sull'ordine della discussione — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 44 — Approvazione del primo e secondo paragrafo dell'art. 45, di riferimento — Osservazioni del Relatore intorno al terzo paragrafo che viene approvato — Sospensione dei paragrafi successivi — Discussione dell'art. 65, di riferimento — Emendamento proposto dal Senatore Brioschi ed appoggiato dal Senatore Mamiani — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Boccardo, Vitelleschi e Mamiani — Discussione sul metodo di votazione, nella quale prendono la parola i Senatori Cantelli, Pissarini, Alfieri, Errante, Brioschi, Griffini, Moleschott e Pacchiotti — Votazione per divisione e reiezione dell'emendamento del Senatore Brioschi — Approvazione dell'art. 65, di riferimento.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri della Marina, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Si dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 78. Il prof. Augusto Altì, R. ispettore scolastico in aspettativa, ricorre al Senato onde ottenere, per suo mezzo, di essere riammesso in attività di servizio.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle

operazioni elettorali politiche. La parola spetta, come fu deliberato ieri, al Senatore Lampertico, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Al libero e leale sentire che nell'indipendenza del proprio animo ciascuno si forma sopra i gravi argomenti della pubblica cosa, è pur d'uopo che ceda la consuetudine gradita quant'altra mai, del consentir nell'idee; purchè ciò avvenga, come diceva un antico: « *offensione animi non acerba* ».

Ed io son grato a coloro con cui in quest'occasione non mi potei trovare consenzienti, che abbiano voluto oppugnarmi sì, non opprimermi.

Niente è più alieno dall'animo mio della sistematica opposizione, o di un sistematico favore.

Ho ascoltato con rispetto grande que' Senatori che i Romani avrebbero detti Senatori Curuli, i quali nella discussione portano l'esperienza della pubblica cosa in uffici eminenti dello Stato.

Ho ascoltato con rispetto gli uomini della

scienza che in questa discussione, come in tante altre, han portato la teoria speculativa in relazione colla vita pratica. La scienza non vive solitaria, ed in questa discussione, più che in altre mai, dovetti risovvenirmi che il Cuvier fu commissario del Re per la legge delle elezioni nel Parlamento della Ristorazione, e che il Laplace nella discussione sull'istruzione criminale applicò la dottrina che si compiaceva di definire: il calcolo applicato al buon senso. Ma, se ascoltai portare in questa discussione l'esame ai rapporti quantitativi, di proporzioni, di misura, io vorrei aver lena e vigore per portare l'esame a quelle a cui nell'indirizzo odierno delle matematiche, al quale un illustre mio contraddittore ha potentemente contribuito, si è data importanza nuova, e sono le proprietà di ordine, di posizione, di forma, di combinazione.

Si volle nella mia Relazione trovare soltanto il contro ed il pro, il torto e il diritto; ed un onorevole Senatore e mio amico non dubitò di volervi riconoscere quell'argomento dialettico di opposizione, a doppia uscita, che applicato alle teorie del libero arbitrio, fece sì che alcuni filosofi vi vedessero la prova del determinismo; altri la prova del libero arbitrio, altri piuttosto l'insolubilità della questione.

Niente di tutto questo.

Il dubbio da cui io sono partito non è il dubbio dello scetticismo; è il dubbio metodico, il quale apre la via alla dimostrazione, quel dubbio che è condizione di certezza e di scienza.

Chi si meraviglia di aver trovata così condotta la mia Relazione, si meraviglierebbe del pari del metodo seguito dai nostri illustri statisti del secolo xvi. Ciascuno di noi rammenta i discorsi del Guicciardini pro e contro la legge delle più fave, oppure pro e contro la legge della metà fave più una. E il Guicciardini finge che quel terzo discorso, il quale mette in giudizio comparativo le ragioni opposte, e si ne trae una conclusione, sia avvenuto 17 anni dopo.

Voi vedete che io sono d'assai più discreto, perchè tale discorso non vi ho fatto attendere che fino ad oggi.

E che dissi degli statisti del secolo xvi? Non è questo il metodo che tiene lo Spencer nei suoi saggi di lettura così comuni? Prima espone, poniamo, tutte le accuse che possono

farsi contro il regime rappresentativo, quindi ne fa l'apologia, e viene poscia ad una conclusione.

Nè per verità invidio la felicità del concludere di altro egregio Senatore, e mio amico, il quale argomenti a favore dello scrutinio di lista non ne sa trovare neppure uno.

Citerò il Balbo, il quale ebbe a dirla questione teoricamente insolubile: tanto abbondano le ragioni pro e contro; quantunque alla fine egli si risolva per un mite e temperato sì, ma infine per uno scrutinio di lista. Citare il Balbo mi piace, perchè ben ci affida del sicuro modo d'intendere l'uso delle libertà politiche. E poichè molti dei nostri precursori sono troppo dimenticati, mi piacerebbe richiamare in modo particolare l'attenzione della gioventù italiana ad un libro, come è quello « della Monarchia Rappresentativa » di Cesare Balbo, che conserva nei suoi ammaestramenti freschezza anche oggidi. Tanto in lui era vivo il senso pratico della dottrina costituzionale:

Nè mai ho contrastato che la forma dell'elezione effetti suoi propri e specifici ne abbia; bensì dissi esser d'uopo non confondere lo strumento col metallo, la lancetta delle ore colla molla che imprime il moto. È d'uopo soprattutto considerare lo stato sociale quale ebbe a definirlo il Mill « l'esistenza simultanea di tutti i fatti o fenomeni sociali più importanti: la condizione non di uno o più organi, ma di tutto l'organismo ».

Per niente i nostri buoni vecchi celebravan lo squittinio, facevan le borse, all'ora appuntata dagli astrologi!

Bensì sono complessi i fatti sociali e complessi in modo, che il Mill, il quale pure ritiene le stesse verità geometriche non avere in fondo che un valore di esperienza in relazione alle proprietà di fatto e non necessarie dello spazio quale per noi esiste, ebbe a concludere che nessuno dei vari congegni del metodo d'induzione applicar si possa ai fenomeni sociali. Eppure, negli stessi fenomeni sociali con attento studio si può collegare l'effetto colla sua causa ed in modo che ad una cagione attribuir non si debba maggiore effetto di quello che veramente porta con sè. E forse per questo m'ebbi ventura che un onorevole Senatore, maestro nelle scienze fisiche, seguisse con diligente e benevola cura la mia Relazione per giungere alle sue conclusioni che sono in favor della legge.

Ma prima di tutto, signori Senatori, ben vi so grado di non avermi sollevato una questione di Stato.

Poichè nella Relazione non si ebbe ventura di giungere ad una conclusione che raccogliesse i più di noi, voi forse avreste potuto esigere che io cedessi l'ufficio di Relatore per prendermi quello, più proprio a me e più individuale, di difensore delle mie opinioni. Tuttavia quanto allo scrutinio di lista c'è una votazione quasi unanime dell'Ufficio Centrale. Non è stata una votazione definitiva, è stata una votazione, la cui efficacia venne riservata a seconda delle deliberazioni che si sarebbero prese da poi. Ma intanto per le ragioni che possono indurre la persuasione favorevole allo scrutinio di lista in sé e per sé, nei limiti che ho detto, e colle dette riserve, ci fu una quasi unanimità.

Cosicchè quanto alle ragioni in sé e per sé dello scrutinio di lista, parmi potessi rivendicare l'ufficio di Relatore, che però molto più volentieri accetto da quella benevolenza di che sempre mi avete confortato.

Viene poi un altro esame.

Lo scrutinio di lista, che in sé e per sé avremmo accettato, dobbiamo respingerlo per quel tanto che c'è di rappresentanza delle minoranze, oppure dobbiamo respingerlo perchè di rappresentanza delle minoranze non ce n'è che una misura del tutto inadeguata? Si è nell'esame di tale questione, che non posso esporre se non le opinioni mie e dei colleghi che con me consentirono nella conclusione di dare corso alla legge così come è.

Per verità entro trepidante nell'esame di tali questioni, perchè se efficacia qualsiasi potesse avere il mio discorso dopo quello sì splendido dell'onorevole Ministro Guardasigilli, io temerei che a me rimanesse il pericolo di far perdere terreno piuttosto che di guadagnarne.

Ma questo certamente non è davanti al vostro giudizio così autorevole e così alto, che non può essere scosso unicamente perchè non sia pari il Relatore al suo ufficio. Bensì l'obbligo adempio, che ciascuno ha di dar ragione al Senato de' gravi ed ardui uffici che la benevolenza dei Colleghi gli affida.

Perchè, qualche Senatore disse, discutere ora dello scrutinio di lista, quando abbiamo testè approvato una legge in cui si era introdotto il collegio individuale? Approvando il collegio

individuale, non si era respinto implicitamente lo scrutinio di lista? Può nel corso della stessa Sessione riprodursi una legge la quale venne respinta?

Ma fin d'allora si è fatto riserva di tale questione; fin d'allora si rimase concordi e in questa e nell'altra Camera, che quanto alla composizione del collegio se ne sarebbe discusso dappoi, ed anzi si sono fatte premure al Governo perchè venisse innanzi, quanto più presto fosse stato possibile, colla legge che avrebbe risolto il punto così rimasto in sospeso. Nel corso dell'altra discussione alcuni hanno anzi dichiarato che a malincuore davano il voto alla legge dell'estensione del diritto di voto quando non si avesse la certezza che fosse venuta innanzi al Parlamento fra breve la legge dello scrutinio di lista.

Perchè, soggiunse qualche altro onorevole Senatore, perchè aggiungere questioni sopra questioni?

« *Sériez*, dicea non so in quale occasione un pubblicista francese, monsieur le Ministre, *sériez* davantage! Il est dangereux de vouloir tout faire à la fois ». È parola nei dizionari introdotta per la prima volta nel senso aritmetico, e non è maraviglia che coloro i quali versano nelle matematiche ne rivendichino l'uso. E foggiate venne ad applicazione simile nel discorso di Romans, nel 1879, dal Gambetta, che poi parve dimenticarla.

« Il faut *sériez* les questions, ne pas aborder tout à la fois, les classer avec ordre, commencer par la première, et la résoudre avant de passer à la seconde, préparer l'opinion avant d'accomplir une réforme, juger de l'effet produit avant de s'aventurer dans une autre ».

Ma possono veramente separarsi tali questioni? Un assoluto legame non vi sarà; nel corso della discussione della legge elettorale, ebbi a ricordare esempi di Parlamenti che hanno deliberato la sola estensione del diritto di voto indipendentemente dalla composizione del collegio elettorale. Però, fra la composizione del collegio elettorale e il diritto stesso elettorale, avvi intimo legame e stretta attinenza; per qualcuno anzi le due questioni non ne formano che una sola, tanto che s'inducono ad accettare o respingere l'estensione del diritto di voto a seconda che il collegio sia individuale o a scrutinio di lista.

E con ciò mi sembran rimosse le due questioni che si potrebbero dire d'ordine pregiudiziale.

Quanto allo scrutinio di lista, per dire il vero, consento con l'opinione espressa da qualche onorevole Senatore che sia già argomento in cui tutto si sia detto, in cui l'argomento si trovi oramai bello e smaltito, specialmente quando non si ha quella facilità della parola e quella copia di dottrina con cui l'onorevole Ministro Guardasigilli ebbe ieri ad esporre i vecchi argomenti sotto forma nuova.

Le autorità a favore del collegio individuale o dello scrutinio di lista! Posto ho in rilievo nella mia Relazione quanto dell'autorità si sia abusato in questo argomento, tanto che mi risovviene del verso nel Mercante di Venezia:

Anco il dîmonio

Al proprio intento sacri testi cita.

Solo mi sia concesso di ricordare quanto ne ha detto il Faucher e il Tocqueville. Non sono citazioni nuove, ma giova il farle integramente e perchè l'una è del tempo in cui in Francia vi era il collegio individuale e l'altra del tempo in cui si era già attuato il suffragio universale; e perchè l'uno o l'altro non tanto esprimono un giudizio astratto, ragionamenti speculativi, ma parlano di esperienza propria, rendono testimonianza di fatti, testimonianza che qualche onorevole Senatore parve mettere in dubbio che in tale argomento facesse difetto.

Léon Faucher così si esprimeva nel 1839:

« D'uopo è ampliare le circoscrizioni, estendere la sfera del mandato legislativo, portarlo al di fuori e al disopra di tutto quello, *qui dénationalise les suffrages, en fractionnant les élections*; sciogliere quanto più si può quella associazione in partecipazione, che ha di fronte il favore che gli elettori ci procurano, e i favori che noi procuriamo agli elettori. » E il Tocqueville nel 1853, riconosceva (vi ponga mente chi ciò pose in dubbio: il Tocqueville lo risolve non per virtù di argomentazione, ma coi fatti, che lui stesso aveva sott'occhio), che lo scrutinio di lista aveva dato al Deputato più indipendenza, aveva elevato *le niveau du choix*.

Ed è difficile, parmi, di contestare, che collo

scrutinio di lista il collegio elettorale assai meno probabilmente diventi il *bourg-pourri* del Deputato, che non avvenga quando è collegio individuale.

Certo nemmeno collo scrutinio di lista si rimedia a tutto: no. Gli interessi del collegio elettorale non mancheranno col collegio plurinominale pure di farsi, mercè l'opera dei Deputati, valere. E si rinnoverà col collegio plurinominale una gara che è vecchia assai.

Con qualunque forma di elezione resterà sempre vero, che

*Qui dixit, clamat: victum date, succinit alter:
Et mihi dividuo findatur munere quadra.*

Ma tuttavia sembrami fuori di dubbio che collo scrutinio di lista ne guadagni il carattere politico dell'elezione, la notorietà del candidato, il sentimento dell'interesse generale.

Ne guadagna il carattere politico dell'elezione e con ciò viene restituito all'elezione il suo carattere genuino, poichè quale altro fatto mai è d'indole così eminentemente politica come l'elezione? La politica, è vero, porta con sè le sue passioni, ma infine ci fa sollevare lo sguardo dalla ristretta cerchia degli interessi particolari all'interesse pubblico, nazionale.

Ne guadagna la notorietà del candidato: per farsi scorgere sopra un campo più esteso e dominare un più vasto spazio, è però d'uopo, parmi, sollevarsi un poco più in alto.

Ne guadagna il sentimento dell'interesse generale, perchè nelle masse l'interesse generale una forza di resistenza la trova sempre.

Tuttociò importa principalmente coll'estensione del diritto di voto, e parmi che non si argomenti bene, quando in favore del mantenimento del collegio individuale si adduce che si è, mediante elezioni fatte nei collegi individuali, che la patria ha conseguito indipendenza e unità.

Quando una nazione ha uno scopo da conseguire chiaro, preciso, e che è nell'animo di tutti, il sentimento generale si apre la via con qualsiasi forma di elezione.

Ed il collegio individuale si trovava inoltre finora collegato con un diritto elettorale assai più ristretto che non si abbia colla nuova legge. Cosicchè, dal momento che il diritto elettorale si è pressochè accomunato a tutti, non possiamo arguire che il collegio individuale dia

que' medesimi risultati che dava, allorchè il diritto elettorale si trovava di tanto più ristretto.

Non dobbiam chiederci quali risultati il collegio individuale abbia dato colla legge elettorale anteriore, bensì quali ci darà ora, e cioè colla legge elettorale nuova.

Per quanto si abbia consentito di gran cuore all'estensione del diritto di voto, non si può disconoscere che il valore del voto di per sè stesso scema; la *qualità*, come dicevano gli antichi, dell'elettore singolo non ne vantaggia.

È d'uopo quindi di togliere una delle cause che concorre con altre bensì, ma pure concorre alla volgarità dell'elezione. La angustia del collegio è bene spesso angustia d'opinioni, di idee.

Perchè non la avrem tolta di mezzo? Perchè di mano in mano che estendiamo il diritto di voto, e con ciò ne abbiamo scemato il valore, la qualità, come invece accresciuto numero, e quantità, non cercheremo di ampliare il collegio elettorale, di elevare il mandato legislativo, di togliere quelle cagioni di che ne scapita l'importanza e la dignità di rappresentante della Nazione?

Si volle fare il riscontro colla poco propizia ventura che allo scrutinio di lista è toccata in questi ultimi tempi in Francia.

Il confronto non calza. Basti por mente di quanto diversa importanza sarebbe un collegio elettorale *dipartimentale* non solo dalle circoscrizioni elettorali che ci son proposte, ma persino da una circoscrizione elettorale, che si estendesse a tutta la *provincia*. Evidentemente, nè per l'estensione nè per la popolazione collegi elettorali, che si estendessero anche - se a ciò non si opponessero altre ragioni - a tutta la provincia, non possono dare in Italia allo scrutinio di lista quel carattere *plébiscitaire* che parve in Francia temuto.

Quasi parve che in siffatto modo l'elezione assumesse carattere più assai proprio di Assemblea costituente che di Assemblea legislativa, il che certissimamente e per la stessa configurazione geografica dell'Italia nostra non possiamo noi temere, specialmente, quando si osservi che un numero minore di popolazione si trova tanto più diviso, non che nelle circoscrizioni proposte, per provincia.

La stessa conformazione del suolo accrescerà forse, come alcuno degli onorevoli Senatori ha

osservato, le incomodità dell'elezione, ma contribuisce a togliere quella subitanità di manifestazione della volontà popolare, che può di un tratto portar l'elezione al di fuori degli ordini costituiti.

Non abbiám, come in Francia, grandi conche fluviali contornate da pendici e ripiani quasi uniformi o tutt' al più da piccoli terrazzi di montagna; abbiám invece in Italia, lineamenti risentiti, membrature spigliate, e mentre abbiám provincie poco men che regioni, altre ne abbiám poco più che distretti urbani. Oltre che in Francia, quando dello scrutinio di lista si si è discusso da ultimo, la discussione cadde non tanto sull'elezione a scrutinio di lista per se stessa, ma si se convenisse o no renderla statutaria e se, deliberata che fosse, dovesse poi esserne ritardata l'attuazione, seguendo intanto il metodo anteriore di elezione.

In Francia la discussione sullo scrutinio di lista si è compenetrata con quella, ben più larga, della revisione della Costituzione.

E quanto allo scrutinio di lista si può esserne decisamente fautori senza per questo pensare che debba formar parte integrante della Costituzione. E quando deliberato si sia, si può benissimo esigere che ben anco si attui subito: si può benissimo quindi opinare, che si soprasseda nella stessa deliberazione quando intanto le elezioni avessero a seguire col metodo anteriore.

Gli argomenti dunque che in Francia si sono opposti allo scrutinio di lista, concernono una condizione di cose affatto diversa.

Lungi dal temere inconvenienti e pericoli che nelle condizioni d'Italia non hanno radice, preoccupiamoci di quelli, che insiti sono al prevalere della democrazia.

È innegabile, nelle condizioni dalla democrazia fatte alla civiltà, il pericolo già lamentato nelle democrazie antiche, che gli ingegni più eletti si ritirino agli umbratili studi. E quantunque i discorsi che si sono fatti e nell'altro ramo del Parlamento ed in questo, il timore allontanino che oggi trovi favore l'arringa di Cleone, il quale anteponeva la modesta ignoranza ai nobili ingegni, tuttavia nulla dobbiam noi trascurare di quello che può dare un più elevato concetto degli uffici pubblici.

Giovi averlo almeno bandito solennemente: giovi con una costituzione di collegi più estesi

aver dimostrato qual è questo concetto che noi ce ne siamo formati, più ampio, più alto, più degno: giovi avere, per parte nostra, indicato con quale coscienza dell'interesse pubblico, nazionale debba essere esercitato il diritto elettorale.

Si è detto, e sembra detto giustamente, che un'Assemblea eletta da collegi più estesi s'informa ad intendimenti più larghi che non una Assemblea — fosse anche composta de' rappresentanti medesimi — eletta da collegi angusti, individuali.

Nulla esageriamo: le cause che danno o tolgono dignità all'elezione sono molteplici. Se noi avrem tolto di mezzo una di esse che può nuocerci, pur qualche po'di bene lo avrem fatto.

Gli inconvenienti poi i quali si adducono dello scrutinio di lista sono propri soltanto di questo, oppure sono comuni allo scrutinio di lista ed al collegio individuale?

Si dice che collo scrutinio di lista ne guadagnano le opinioni eccessive; ne guadagnano le parti estreme dell'Assemblea.

Ma, in verità, quando ragioniamo a questo modo, mi pare che siamo come chi attribuiva il *saute-bouchon* alla luna! Il maggior favore, che trovano le opinioni eccessive, le parti estreme, dipende da ben altre cagioni che dalla composizione di collegi un po' più o meno estesi. Quanto più celeri sono le vibrazioni, i tuoni sono più acuti, e più difficile si è che trovi ascolto quel suonatore degli antichi che temperava la voce dello oratore. Non attribuiamo a piccoli fatti quanto dipende da cagioni generali e profonde che agitano la società odierna.

Si lamenta del pari, con così poca ragione, l'astensione del diritto di voto qual conseguenza dello scrutinio di lista, come si lamenta da altri qual conseguenza del collegio individuale. Siam soliti a non por mente che ad una delle cause, particolare all'Italia, la quale all'astensione del diritto di voto ha certo contribuito. Ma non era la sola, e cagioni, che determinano questa astensione, se ne hanno di comuni agli altri popoli ed insite queste pure alla democrazia.

Abbiam quasi dato la volta al dado del suffragio universale.

Vinca il voto per tutti: avrai tu vinte Viltà, bassezza, inerzia e noncuranza?

Molti son ma non vanno o vanno a spinte.

Ricordiamoci della necessità in cui si trovò Pericle di sostituire all'emulazione dei cittadini la retribuzione, quando introdotto ebbe la mercede giudiziale, la mercede persino per gli spettacoli pubblici, e fra tante altre forme di mercede, quella appunto per le elezioni, il triobolo del Foro.

Il che induce un gran pericolo, quello che prendano parte alle elezioni i più procaccianti, i più facinorosi, e se ne tengano lontani i migliori, a cui quell'uguaglianza, come un antico osservava, dee parere iniquissima. Tanto che nelle antiche repubbliche si proponeva dai filosofi, che si retribuissero bensì i popolani, ma in pari tempo si multassero i ricchi quando alle elezioni non avessero preso parte.

È vano il credere che con una legge sulla composizione del collegio elettorale, anzi colla stessa legge elettorale si correggano que' pericoli e danni, i quali corregge soltanto il sentimento vigoroso del bene pubblico, la virtù del cittadino.

Ma nel collegio individuale si ha almeno la conoscenza scambievolmente degli elettori. In quanti degli stessi collegi individuali può dirsi che questa conoscenza scambievolmente degli elettori vi sia? Son già troppo estesi essi medesimi perchè gli elettori che ne fan parte si trovino in questi rapporti abituali fra di loro, come sarebbero vagheggiati. Per la stessa conformazione dei collegi individuali più che un punto in cui gli interessi e le consuetudini collimino, vi troviamo bene spesso un punto in cui vengono ad urto fra di loro, e questa collisione coglie bene spesso l'occasione delle elezioni politiche, la meno propizia di tutte, per manifestarsi. Siamo già usciti da quella cerchia ristretta, in cui sarebbe vero che gli elettori si aiutano della reciproca conoscenza, delle comuni consuetudini, del ritrovo comune. Col sostituire al collegio individuale lo scrutinio di lista non ne avremo dunque scapitato nemmeno in questo.

E valgono forse per le circoscrizioni, quali ci sono proposte, le frasi del Duca di Broglie che lo scrutinio di lista sia un *guêt-à-pens*, sia *mensonge effronté des uns, sottè duperie des autres*? Ricorriamo al testo degli studi, che dell'illustre uomo si sono raccolti sul Governo

della Francia. E troveremo che questo dice delle elezioni nei comuni, non delle elezioni politiche; delle elezioni in quei grandi comuni urbani, in cui gli elettori, stranieri gli uni agli altri, devon però dare il voto a forse quaranta nomi. Si è per queste elezioni che il De Broglie proporrebbe si rendessero più domestiche, più accostevoli, e si assegnassero quindi a ciascuna parte della città tanti nomi da eleggersi anzichè accomunare alla intera città l'elezione, renderla unica nello stesso tempo che è numerosa. Pei comuni rurali non propone altrettanto. Si è per le elezioni amministrative, per le elezioni soltanto delle grandi città, per le elezioni di tanti nomi ad un tempo che teme vagelli il volgo abbindolato. Ma può dirsi altrettanto di elezioni che tutto al più vanno a cinque Deputati? di elezioni politiche le quali necessariamente cadono su nomi meno oscuri?

Si vuole che l'elettore abbia nel collegio individuale una maggior libertà. Di ciò non seppi mai rendermi capace. Parmi che maggior libertà si abbia quando ci troviamo a scegliere su liste di nomi, che non quando si ha a scegliere fra due soli nomi. Che necessità ha l'elettore di accettare tutta intera la lista? Nelle elezioni amministrative non ci prendiamo noi stessi, io certissimamente, la bizzaria di comporre una scheda che partecipa delle liste varie? Che timore dunque dei candidati di contrabbando, che riescono solo perchè si ebbe l'abilità di accodarli ad altri che godon favore?

Si è assai più vero del collegio individuale che non dello scrutinio di lista, quello, che della seconda votazione diceva il Giusti:

Posti a correre il palio i soli due
Che favori la sorte o la cucina,
Debbe ogni scheda le larghezze sue
Stringere in essi o, per modo di dire,
Bisogna arar coll'asino e col bue.

Un'altra difficoltà sento muovere: la torbida influenza che dalle città può essere esercitata sul popolo della campagna. Non sarò certamente sospetto a chi ricordi come nella discussione della legge elettorale sia stata questa principale preoccupazione mia, che nel far tanta parte a quelle cause di progresso le quali nelle città si trovano vantaggiate, equa parte fosse riservata a quelle cause di conservazione,

che possono nella campagna aver buona radice. Questo però se giovarsene sapremo: altrimenti il popolo delle campagne abbandonato a sé, può essere facilmente sfruttato a favore di chi primo se lo piglia. Certo che presso i Romani vennero salutati come benefattori della patria quelli che riducendo a sé, e in tribù proprie, distinte la *forensis factio*, impediva che si confondesse coll'*integer populus*, che vi portasse alterazione. Ma tuttavia non erano tutti della turba cittadina quelli su cui contavano i faziosi e prepotenti uomini, siccome quando Clodio *servos agrestes et barbaros, quibus silvas publicas de populatus erat Etruriamque vassarat, ex Apennino deducerat*. Eppure chi fa a fidanza col sentimento d'ordine e di tranquillità del popolo della campagna, dovrebbe piuttosto compiacersi che temere di questo compenetrarsi delle circoscrizioni elettorali rustiche e urbane. Non era la contraria accusa che si sollevava, quando nel secondo impero si solleva *noyer* una circoscrizione elettorale urbana nella campagna: quando ciò si praticava di Bordeaux per impedire l'elezione del Simon, o di Vizille nell'Isère per impedire quella del Perrier? Se si pensa che la città dinanzi e la campagna indietro, confidiamo che il sentimento e il bisogno dell'ordine e del progresso vengano insieme a contemperarsi. Forse che le condizioni storiche d'Italia, esse medesime, quanto a questa scambievole influenza della città e campagna non devon venirci a conforto?

E finalmente si teme che le elezioni collo scrutinio di lista cadano in dominio dei Comitati elettorali.

Ma è solo sull'elezione a scrutinio di lista che spiegano la loro azione i Comitati elettorali?

Niente del tutto.

Coll'esperienza stessa che si ha da ciascuno di noi, sappiamo benissimo che sullo stesso collegio individuale esercitano la loro influenza Comitati elettorali del luogo, che risentono poi l'influenza de'Comitati elettorali della provincia, della regione, che dissi, delle Associazioni politiche le quali fan capo nella sede del Governo.

Per il più degli elettori, nei collegi individuali non meno che nelle elezioni a scrutinio di lista, l'elezione rimane avvolta in quelle tenebre, di cui il Lamartine accagionava il solo scrutinio di lista, rendendone l'elezione *l'esca-*

motage de la confiance publique. Comitati elettorali può formarne l'una come l'altra parte politica. Non abbiamo diritto di lagnarci dell'azione che spiegano i più operosi se noi potremmo esercitarla del pari.

Sempre, s'intende bene, che l'associazione politica non si tramuti in setta, l'*étiquette* nel genuino senso suo originario non si trasformi in *Étiquette*. Ma allora non si tratta più di richiamarci alle disposizioni veramente elettorali, d'uopo è richiamarsi alle disposizioni punitive. Negli antichi Stati correva il detto: accoppiatori e borse a mano, hanno difeso le palle e il piano, chè allora dicevansi costituire il monte gli ottimati fautori di libertà in opposizione dei Medici. Frodi, corruzioni, violenze avran luogo, comunque sia composto il collegio elettorale, ed allora si avrete diritto, come si sentì dire Giuvenzio Laterense quando si vide posposto a Plancio, di richiamarci alle leggi dell'ambito, alla *lex de sodalitiis*, onesto nome con cui si indicavano consociazioni settarie. Senza di questo, d'uopo è che Giuvenzio Laterense pace sidia: l'onda dei Comizi, mare profondo ed immenso, si ritira dagli uni e viene incontro agli altri, *haec enim conditio populorum est liberorum.* La lotta è condizione della vita politica, condizione anzi della vita. La sperimentiamo tutti i giorni: la esperimento io più che mai in questo momento in cui mi trovo a compiere ufficio tanto più alto, tanto più sproporzionato che le mie forze, i miei studi non saprebbero comportare. Ma parliamo alla Nazione un linguaggio che in rispondenza si trovi colle sue vere necessità. Ci troveremo ancora esposti a delusioni, a disinganni, sopraffatti saremo. Ma non disperiamo che virtù e valore debbano quando che sia prevalere, che il sentimento del bene pubblico abbia di per sè stesso una grande potenza, destinata quando che sia a sovrastare agli intrighi, alle prepotenze, alle sette.

Ma, e se tale diffidenza e sfiducia ci penetrasse nell'animo, a che staremmo qui a discutere della composizione dei collegi elettorali, anzi della legge elettorale e di legge altra quale si sia?

Ed ora, o Signori, vengo al più ingrato ufficio del mio dire, ingrato perchè non posso qui esprimere l'opinione della più gran parte dell'Ufficio Centrale; esprimo anzi un mio dis-

sentimento da egregi Colleghi carissimi. Certissimamente la rappresentanza delle minoranze è degnissimo tema d'ogni più alta considerazione. Questione nuova non è: è questione vecchia; nuovo il modo in cui oggigiorno si pone. Quando si discuteva della legge delle più fave, o della legge della metà fave più una, i fautori di quest'ultima adducevano le ragioni che adducono i fautori della semplice pluralità; i fautori dell'altra adducevano argomenti simili a quelli di coloro che temono dalla pluralità semplice restar soverchiati. E riconosco che col prevalere della democrazia il tema acquista d'importanza: poichè l'efficacia e la virtù dell'opposizione non abbia a trovarsi sopraffatta, anzi annullata dal numero.

Il che nessuno dubita riuscire, non che funesto alla libertà, germe di corrompimento degli stessi ordini costituiti. Rammentiamo Pericle quando scemò autorità all'Areopago, e in che modi spicci si liberava de' suoi emuli.

È classico il Capitolo III della Storia Fiorentina del Machiavelli, dove fa il confronto tra la Repubblica di Firenze e di Roma. Storicamente non è esatto, moralmente è verissimo. Suppone che nella Repubblica di Roma tutto si sia sempre definito per legge come nella Repubblica di Firenze si definiva con la violenza, tanto che i grandi, i nobili uomini, dovevano diventare di popolo per aver pur parte nella cosa pubblica. Ma in questo modo ne scapitavano nelle qualità loro proprie, senza perciò acquistare le popolane. Or da tale supposta diversità della Repubblica di Roma dalla Fiorentina, il Machiavelli trae un'illazione di tutta evidenza, e che cioè quella uniformità che si ottiene quando una parte politica sola tiene il campo, è corrompitrice dello Stato.

Nuovo non vi sia nè strano ch'io faccia parte dell'Associazione degli studi per la rappresentanza proporzionale delle minoranze; vi appartengo anzi fin dal suo nascere: a comprenderne l'importanza non ho aspettato l'ultima ora.

Non so davvero se quell'Associazione mi metta oggi al bando siccome quelli cui *os, communio, mensa negatur.* Eppure devoto affetto professo all'illustre suo Presidente: eppure nessun più di me rende omaggio agli studi eletti che alla rappresentanza delle minoranze si son dedicati in Italia. Nella Camera dei De-

putati se ne è trattato in modo che parmi degno di qualsivisia Parlamento. E particolarmente si dee ciò riconoscere di un onorevole Deputato, che giovane ancora ha dato all'Italia un'opera egregia, in cui fece sua la nobile causa della rappresentanza delle minoranze e testè la sostenne con tanta virtù d'animo e d'ingegno. Nè a lui sembri ch'io gli abbia fatto diserzione sul campo, perchè non ho potuto associarmi a mozioni che alla rappresentanza delle minoranze diano applicazione più larga che non si sia inteso di darvi con questo disegno di legge.

Dall'essere un tema altamente degno di studi, e meritevole d'ogni più attenta considerazione, non ne viene che sia suscettivo di tosto tradursi con sicura larghezza in formula di legge. La scienza sociale è scienza, ma non scienza esatta. E oggidì non si qualificano meritevoli della denominazione di scienza le sole esatte: scienza è veramente pur quella che, se giunge a determinare le leggi de' fenomeni principali, non giunge però a determinare le leggi delle perturbazioni. L'astronomia ha determinato l'orbita dei pianeti: possiamo determinare l'orbita dei sentimenti, dei pensieri e delle azioni degli esseri umani?

Or ciascuna scienza vuol metodo che le sia proporzionato: tali non sono per la scienza sociale que' metodi coi quali di per sè soli si arriva alla soluzione di problemi non altro che matematici.

Quanto alla rappresentanza delle minoranze, si è corso troppo presto a studiarne i modi e i congegni: è naturale che ad un certo punto si sentisse il bisogno di fermarsi per richiamarne in esame il principio, e soprattutto, come è tendenza degli odierni studi, i limiti. Perchè un concetto teorico passi in legge, d'uopo è che ne sia chiara l'idea se non nelle moltitudini, nella mente di quelli che all'opera legislativa concorrono. Or questa idea chiara, sicura, definita possiam dire di averla ormai acquisita alla scienza? Dottissimi uomini, anche a bassa voce se vuolsi, sentono necessità di rendersene ragione: è un'idea insomma che non è ancora entrata in quel patrimonio di idee comuni, accessibili, che altro non aspettano se non il momento di essere applicate con animo fidente.

Si discuteva nell'Assemblea Nazionale intorno

alla pluralità semplice e la pluralità graduata. Chi parteggiava per questa non sapea liberarsi dalla preoccupazione, che un solo voto di più bastasse a togliere ogni efficacia all'altra metà dell'Assemblea. Ma a questo inconveniente chimerico si vorrà quindi sostituire, esclamava un grande oratore, il più grande di tutti gl'inconvenienti, il più grande di tutti i pericoli, quello di devolvere al voto dei meno l'influenza che il bene generale dà incontestabilmente al voto dei più? Su 1200 che prendono parte al voto, si chieggano dunque due terzi dei voti: cinquecento che si oppongono avran più forza dei settecento che approvino. Or in questo sistema, o Signori, che diventa la giustizia? Che diventa il voto comune? Come si può dire in questa maniera che la legge sia la espressione della volontà generale? Fuori del principio chiaro e fecondo della pluralità semplice, io non vedo che una rinnovazione sorda ma troppo effettiva degli *ordini*, del *veto* e di tutti quei movimenti contraddittori « *qui désorganisent la société... on a tant dissequé le vote par ordre, on a tant frémi du veto des ordres. Eh! N'est il pas clair que la pluralité est exactement la même prétention sous un nom plus doux? »*

Certo non contraddirò su questo campo l'illustre mio oppositore, su questo che si degnamente è campo suo. Pure il Laplace, dopo avere preso in esame il sistema di votazione che dà al voto una graduazione di valore, alla fin fine non si trova male neppur lui della semplice pluralità.

Ben disse onorevole Senatore non aver noi alla mano una questione di procedura soltanto: è vera e propria questione di diritto.

Il principio di rappresentanza delle minoranze dee, a mio credere, rispettare questi due limiti: 1° che non ne scemi all'assemblea l'*efficacia*; 2° l'*unità*.

Si temono tanto le leghe, le colleganze, le unioni negli elettori; ma e non temete gli accordellati, le cricche, e le combriccole nelle assemblee? E per quanto dotti si sia nelle scienze matematiche, il coefficiente d'attrito delle minoranze non si troverà mai. Questo tribometro politico io non conosco alcuno che ancora l'abbia trovato. Mi risovviene anzi talvolta di quell'esercizio che vediamo negli esperimenti ginnastici, della lotta alle funi. Si studia il modo

di bene equilibrare le forze dall'una parte e dall'altra; e succedono con tutto ciò capitomboli, che con tutti i suoi calcoli il maestro non avea preveduto.

Poichè non è da contare quella efficacia che le opposizioni hanno quanto al far prevalere le loro idee. Su questo sono d'accordo; che cioè, col dare alle minoranze la rappresentanza proporzionale, non si dà a ciascuno più di quello che gli viene. Ma troppa più di quella che a ciascuno spetta è l'importanza che le minoranze acquistano coll'unirsi insieme nel contrastare un determinato indirizzo della cosa pubblica.

In un'opera di uomo che siede in quest'Aula, a tutti i cultori degli studi economici venuti dopo lui, maestro, ed a me particolarmente maestro riverito e caro, l'onor. Senatore Boccardo, vogliate, signori Senatori, leggere un capitolo il quale s'intitola: « *La tirannia dei deboli* ». Siamo troppo avvezzi ad associar l'idea di tirannide a quella di una forza tremenda ed irresistibile sia di un solo, sia delle moltitudini. Eppure la tirannia dei deboli a danno dei forti è un fenomeno tanto frequente almeno quanto l'oppressione esercitata dai forti sopra i deboli.

La forza di ciascun uomo è minima, ha detto l'economista Carli, ma la riunione delle minime forze forma una forza totale maggiore della semplice somma delle medesime. Questa bella sentenza ha la sua applicazione nella stessa lotta politica. Non esageriamo la rappresentanza delle minoranze. È l'infinito dell'infinitesimo che è onnipotente. Contro le forze maggiori guardarci sappiamo; contro gli infinitamente piccoli, no.

Importa dunque prima di tutto che la rappresentanza delle minoranze trovi questo suo limite teorico, ossia che non si scemi efficacia alle deliberazioni, all'andamento dell'Assemblea rappresentativa.

Ed importa che non ne scapiti la unità dell'Assemblea. È stata pure una conquista della libertà il momento in cui dalle elezioni per arti, per quartiere, per ordini e classi, si arrivò ad elezione più e più unica. Prima l'idea stessa di un interesse comune e distinto dagli interessi particolari mancava. Ciascun servizio pubblico avea un bilancio suo proprio. Non si sapeva elevarsi al concetto d'una rappresentanza sola. Non si aveano che altrettanti rappresentanti d'interessi particolari. Si chiede la rap-

presentanza proporzionale, ma c'è già chi la chiede non soltanto proporzionale al numero, ma bensì alle condizioni sue di efficienza. Se questo è, subito che ci accingiamo a determinare tali condizioni di efficienza, dove le troveremo se non nella dottrina, nella stessa abbenza, nelle professioni? Ma allora non si ricostruirebbero gli ordini e classi, che parve un progresso aver ceduto il campo all'unità dello Stato e dell'Assemblea rappresentativa?

La necessità di detti due limiti teorici evidente parmi; che si sieno definiti, dubito.

Ed è opportuno il momento di fare a fidanza con una troppo larga rappresentanza delle minoranze? quando tutti i dì ci lagniamo delle divisioni e suddivisioni delle parti politiche?

Ci lagniamo tanto dei compromessi, delle transazioni che accadono nelle Assemblee rappresentative: con questo non ne avremo accresciuto la necessità? I partiti volanti Cesare Balbo qualificava il massimo dei vizi di un'Assemblea, i quali vi portano l'indisciplina, vi rendono la disciplina impossibile.

Non ripeterò le parole con cui Cesare Balbo li condanna, severe tanto ed acerbe.

Ma pensiamo che per l'esercizio della sovranità, per l'esercizio dei poteri pubblici d'uopo è che il Governo si fondi sopra una maggioranza sicura. Senza di questa avrebbe il conte di Cavour potuto compiere la ricostituzione d'Italia?

In que' momenti che soglionsi qualificare di crisi politiche, dove si può averne la soluzione se non nella volontà chiara dell'Assemblea o della Nazione? Ma se l'Assemblea si trova così disgregata, composta solo nella opposizione, se la Nazione non è chiamata ad esprimere il voto dell'universale, ma altrettante opinioni quante sono le possibili parti politiche, qual norma avrà la Corona? dove si troverà quella, a cui ci confortiamo di aver ricorso per toglierci da una condizione inestricabile, la genuina e schietta volontà del paese?

Ne' paesi, dove si può avere ricorso ai plebisciti per risolvere le questioni per cui questo voto popolare è richiesto, come nella Svizzera, un modo di pur uscirne si ha. Ma, nelle nostre costituzioni d'uopo è che l'Assemblea dia essa medesima una sicura norma alla Corona nel costituire il potere esecutivo, d'uopo è che ad ogni modo una risposta non ambigua la dia il paese.

Non preoccupiamoci se il Governo sia in mano dell'una o dell'altra parte politica.

Al di sopra delle parti politiche c'è la Patria, c'è la Sovranità, c'è l'esercizio dei poteri pubblici, c'è il Governo, lo Stato; tutto ciò ogni buon cittadino augurare dee che incagli non trovi, che la pubblica cosa abbia un regolare andamento.

Ci lagniamo già oggi che il potere esecutivo non si trovi abbastanza saldo davanti alle parti politiche. Nemmeno la bontà delle leggi ne guadagna. Questa legge medesima, secondo i vostri stessi concetti, non ci sarebbe venuta innanzi migliore, se non si fosse trovato il Governo nella necessità del venire a componimenti, ad accordi, ad arrendevolezza?

Vorrei quindi che ad una larga adozione della rappresentanza delle minoranze precedesse l'esame di que' due limiti, dell'efficacia e unità dell'Assemblea rappresentativa, cosicchè non se ne trovi indebolita, snervata.

E ora meno che mai, come disse un onorevole Senatore, vi hanno oggidì in Italia parti politiche veramente costituite. Dove una vera diversità di principi del partito di sinistra e di destra? Dove quindi la necessità, l'urgenza di assegnare una proporzionata rappresentanza a parti politiche quali ancor non sappiamo come abbiano a trasformarsi e ricostituirsi? Non avremmo con ciò anche più guastato quella che il Balbo qualificava semplicità del Governo rappresentativo?

E quanto ai modi, pure, può dirsi d'essere arrivati a conclusioni almeno concordi? Non meno che in algebra e in fisica, in tutto il sistema dei fatti statistici il numero delle variabili indipendenti è indefinito. E per quanto disegniamo innanzi a noi un edificio colle regole indefettibili della geometria descrittiva, quelle dimensioni e forme quando passino in atto, non ci si presentano più quelle. Gli architettori politici non hanno chi in qualche maniera faccia col modello conoscere anticipatamente l'aspetto che presenterà l'edificio costruito che sia. E troppi gli aspetti sono, sotto cui si presenta, perchè nemmeno possiamo aiutarci della prospettiva concorrente.

La rappresentanza proporzionale in via assoluta è impossibile. A definirla si fa presto, quando si dice che consiste nell'attribuire a ciascun partito politico tanti Deputati quanti a

ciascheduno spettano, proporzionatamente alla importanza di essi. Presto detto! Che di più semplice? È una regola che s'insegna nelle scuole elementari; è una regola la quale si applica quando si tratta di ripartire un guadagno a seconda del lavoro che, più o meno, venne fatto dagli operai.

Ma, applicando questa regola alle elezioni politiche, arriveremo alle conclusioni della statistica, quando ci dà tanti abitanti e mezzo per chilometro quadrato! Si arriverebbe quindi alle frazioni di Deputato! Prendo l'esempio dal recentissimo libro dell'Hondt, uno dei più fervidi sostenitori della rappresentanza proporzionale nel Belgio.

Su tre mila elettori che eleggono tre Deputati, applichiamo la rappresentanza proporzionale. Supponiamo che 1501 siano ascritti a una parte politica, 799 ad un'altra, 701 a parte politica diversa. I primi avrebbero diritto a un Deputato e 501 millesimi; i secondi a uno e 799 millesimi; gli ultimi ad uno e 700 millesimi!!

E di fatto la rappresentanza proporzionale si è già abbandonata anche nell'altra Camera.

Ma col voto limitato saremmo nemmeno certi di far cosa gradita ai fautori della rappresentanza delle minoranze?

Niente di ciò; ed intanto le prime esperienze che risultato ci han dato?

Pigliamo un esempio di una parte politica, e un esempio di parte politica opposta.

A Napoli sono riusciti nei Consigli provinciali, applicando a tutto rigore l'art. 32 della legge elettorale, tre progressisti.

A Bologna sono riusciti tre moderati!

Vi è qualche regione intera d'Italia, in cui il voto limitato non è riuscito punto nè poco. Non solo, ma se in alcune regioni si mantengono le stesse proporzioni di elettori, quali si sono mantenute nelle elezioni del 1880, a conti fatti, il voto limitato non avrà applicazione.

Non facciamo cosa gradita, punto nè poco, ai sostenitori della rappresentanza delle minoranze coll'estendere a fidanza il voto limitato.

Vennè, è vero, salutato con gioia il voto dell'altra Camera da alcuni dei più autorevoli fautori della rappresentanza delle minoranze; ma non tanto per la conclusione in sé e per sé, quanto per le ragioni con cui pur si venne, non

importa sotto qual forma, a riconoscere nella legge la rappresentanza delle minoranze.

Ed in vero, il Naville si è pure opposto, non è molto, al voto limitato, quando si trattava d'introdurlo a Ginevra, perchè dichiarava che col voto limitato si dà tutto al più il modo a due parti politiche di schierarsi in campo l'una di fronte all'altra. Quanto al far posto a parti politiche varie; quanto all'introdurre un nuovo alito di vita nell'Assemblea; quanto all'aprire all'Assemblea la via di porsi in relazione viva colle nuove idee, coi bisogni nuovi del paese, niente del tutto.

Da alcuni, e dall'Hondt tra questi, il voto limitato non si accetta nemmeno come una transizione alla rappresentanza vera delle minoranze. Sembra che le abbia a pregiudicare più che non abbia a giovarle.

Non siam persuasi, dice l'Hondt, che il voto limitato sia una transizione naturale, tra il sistema attuale e l'applicazione della rappresentanza proporzionale; non ha alcuna regola fissa. È un rimedio empirico; ora va al di là dello scopo ed ora non lo raggiunge. Non soddisfa all'ufficio, che si propone, del difendere le minoranze, e non rispetta, come ne avrebbe dovere, le maggioranze.

Ciò particolarmente colla legge elettorale nuova, poichè con essa si può riuscire con numero sì esiguo di voti! Un onorevole Senatore lo ha bene chiarito.

Ora è certo che dove ci saranno maggioranze molto prevalenti, facile non sarà, ma possono intendersi in maniera da assicurarsi, come è avvenuto nei Consigli provinciali, che riescano tutti di una parte sola. Dove invece c'è poco divario dalla maggioranza alla minoranza, l'astenersi di quelli i quali appartengono alla maggioranza, può far sì che la minoranza abbia per sè tutti i rappresentanti del collegio.

Il timore di una maggioranza tirannica per verità non possiamo averlo.

Sono molte le compensazioni nel tempo, sono molte le compensazioni nello spazio.

Coll'aver esteso il diritto di voto e mediante lo scrutinio di lista, diventano molto più mutabili le elezioni. Colla differenza d'interessi, congiunture, opinioni non solo da regione a regione, ma da provincia a provincia, da circoscrizione a circoscrizione, non è a supporre

che l'assemblea risulti di una sola parte politica.

Non discorro degli emendamenti che vennero tenuti in serbo; accenno solo brevemente, come da altri si è pur fatto, ai due emendamenti che vennero in campo nell'Ufficio Centrale e che non trovarono il favore di una maggioranza.

Quello solo che è accaduto nell'Ufficio Centrale basterebbe a mettere molto in guardia dal fare a fidanza colla rappresentanza delle minoranze. Per le minoranze varie che nell'Ufficio Centrale si son trovate, e l'onorevole Senatore vi ha esposto, ci siam trovati a questa bella conclusione del non concludere.

Poco male per conto nostro, poichè a voi ricorriamo, e concludete voi. Ma e se la Camera dei deputati e se i Comizi elettorali non avessero a fornire alla Corona se non questa risposta?

Due sono stati gli emendamenti proposti. L'uno di questi è stato proposto dopo, e come ultimo rifugio, e già parmi di aver capito che forse non verrà in discussione. L'onorevole mio amico che l'ha proposto è un grande scienziato, ma è anche un grande uomo di spirito. Quando si è lui, proprio lui, che tanto si allarma delle attribuzioni che il presente disegno di legge riserva al Governo, come potrebbe or propugnare un emendamento, che al Governo lascia ben altro arbitrio che quello?

Si tratta di portare il numero dei collegi a cinque Deputati fino al numero massimo di 52.

Nota per incidente che gli inconvenienti temuti da alcuni nello scrutinio di lista, coll'aumentare i collegi di cinque Deputati si accrescono.

Ma che? arbitrio al Governo non ne lasceremmo pel numero dei collegi, ma quanto alla composizione del collegio lo avremmo lasciato al Governo, tutto.

Almeno colle proposte circoscrizioni si è studiato di attenersi quanto più fosse possibile alle circoscrizioni attuali, di rispettare interessi, consuetudini.

Niente di tutto ciò coll'emendamento proposto.

Pur di accrescere i collegi di cinque Deputati, di tutto il rimanente facciamo buon mercato.

O d'uopo è ricomporre i collegi elettorali noi, o darne al Governo sconfinata balia.

Come potremmo noi ricomporli se non coll'alterarne degli altri? Siam certi di accontentare gli elettori che aveano il loro collegio e noi confonderemmo in un collegio più ampio, siam certi di accontentare gli elettori del collegio che vorremmo ingrandito? Ne abbiamo noi gli elementi in mano per procedere a ricostituzione simile dei collegi elettorali? Ed è proprio questo un ufficio, in cui il Senato debba pigliare il campo innanzi alla Camera dei Deputati? Se si trattasse di qualche rettificazione, comprendo: ma di un così profondo rimaneggiamento dei collegi elettorali? E saremmo proprio noi che daremmo balia al Governo, quando abbiamo già tanto in sospetto quel tanto di facoltà che al Governo lascia il disegno di legge così come ci venne proposto?

Ma non penso che tale emendamento verrà in discussione. Sia autorevole quanto si vuole chi lo propone: la necessità delle cose non può a meno di opporsi all'adozione di quello.

Verrà in campo l'altro di estendere il voto limitato, nonchè ai collegi di cinque Deputati, di quattro?

Arbitrio al Governo non ne rimarrebbe più alcuno lo so, ma in primo luogo l'aprir l'adito alla rappresentanza delle minoranze in tanti collegi, mentre già pel tenue numero di voti richiesto possono giungere ad essere rappresentate per la via comune, non è buon consiglio. E poichè non pensiamo che se non in modo indiretto il voto limitato, ragguagliatamente al solo numero dei Deputati, esprima il concetto teorico vero, non pensiamo nemmeno, che estenderlo su base simile giovi. Il concetto teorico vero sarebbe quello inglese di stabilire la rappresentanza delle minoranze, dove vi ha una vita politica, dove giornali, associazioni, ritrovi permettono di mantenere all'elezione più e più il suo carattere veramente politico. Di quali esempi ci possiamo giovare? di questo unico dell'Inghilterra, poichè nella Danimarca la rappresentanza delle minoranze non è in detta forma ed è solo pel *Landsting* o Camera Alta. Dispensatemi dal ricorrere agli esempi della Spagna o del Brasile. Ma nell'Inghilterra il sistema si è attuato per lo appunto in modo diverso, e cioè in diretta relazione colla vita politica, sociale, e specificatamente. Qui niente di tutto questo: tanto è vero che coll'estendere con tale inadeguata norma il voto

limitato, lo introdurremmo in luoghi dove per nulla ne sussiste la ragione: non avrem modo di introdurlo in altri, dove le condizioni di civiltà e di storia risponderrebbero al concetto, cui si informa: in tutto il Veneto, per esempio, nel Friuli solo, a Venezia no.

Che cosa avremmo intanto ottenuto? Questo solo di aver portato nell'Assemblea una maggior divisione, una confusione maggiore.

Dei due emendamenti proposti l'uno dunque è eccessivo e non razionale, l'altro arbitrario.

La legge su cui dobbiamo deliberare è legge d'*istituzioni*.

Non importa chi sia al Governo oggi, chi ci sarà domani.

Perchè gli Albizi han proposto un partito, non c'è ragione che i Ricci vi si oppongano.

Nè seguirò coloro che tanto han parlato delle parti politiche. Che possiamo prevedere delle parti politiche come si troveranno ricostituite dopo la nuova legge elettorale e in progresso di tempo? che della loro attitudine nella condizione nuova di cose? Certamente giova che degli uomini si trovino a conferire, si trovino ad agire d'accordo. Ma le idee si trasformano e necessariamente devono trasformarsi le parti. Noi non possiamo discorrere delle parti politiche così come si enunciano oggi, quando non sappiamo quali saranno le parti politiche del domani.

Il vincolo di parte è un salutare ostacolo, perchè obbliga chi intende di uscirne a rendersi conto di quel che si vuole, di quello che la Nazione esige all'infuori dell'antica cerchia in cui le parti politiche si trovavano costrette. Nello stesso tempo il vincolo di parte non eserciterebbe la peggiore delle tirannie, quella cioè che rende immobile il pensiero, quando alla mente umana impedisse, se un ordine d'idee politiche ha fatto il suo tempo, di discuterlo, giudicarlo, sostituirvene un altro?

Le antiche parti politiche resistono, ma finalmente devono cedere il campo. Si son dovute formare le parti politiche in relazione all'indipendenza e unità, che si trattava di dare alla patria. Ora gravi e molti problemi richiedono soluzione e non sappiamo come intorno a questi problemi le parti politiche si ricostituiranno; come conciliare la ripartizione degli oneri pubblici in modo che non ne sia turbata l'economia della produzione, del consumo, e

nello stesso tempo si mantenga l'incolumità del bilancio degno di una grande Nazione: come sia rispettata in ogni sua forma la libertà e nello stesso tempo mantenuto integro l'ordine sociale, la sicurezza pubblica: come cogli ordini interiori leali ed incorrotti si prepari la via al rispetto da parte degli altri Stati, si prepari la sola via possibile alle alleanze: come il diritto della proprietà si concili colla trasformazioni sociali: come la perfetta integrità della patria, e incolumità del potere pubblico, come la perfetta indipendenza della scienza, si concili col rispetto dell'Inconoscibile, col rispetto dei sentimenti e credenze che apportano ai dolori dell'umanità un sollievo ed una speranza.

Come si riannoderanno intorno a questi alti e degni problemi le nuovi parti politiche?

Questo io so, che se avrem saputo dare all'Italia un Governo bene ordinato, le parti politiche non ci hanno a fare paura. Una parte politica, la quale si proponga non già di cooperare colle altre ad uno scopo comune, ma si di portare l'opera sua ad avversarlo, ha già per questo solo in sè medesima una causa grande per cui l'azione di esse efficacia non ha.

Re, Senato, Camera dei Deputati, adempiamo il dover nostro, e non temiamo per la patria, quale, coll'aiuto di Dio, l'ha fatta mirabile concordia fra Principe e Popolo.

Parti politiche extra-parlamentari ce ne saranno sempre per quanto largo sia il diritto di voto.

Extra-parlamentari rimangono per lo scopo che si propongono, pei mezzi cui ricorrono.

Che parlamentari diventino, ciascuno augurarsi dee. Ma con Cesare Balbo teniamo ben fisso nell'animo, che non siamo noi quelli che dobbiamo aiutarle e favorirle: Sinchè parti per indole e sistema extra-parlamentari sono, la questione è del rispetto della legge, e non questione di rappresentanza. Ma di nuovo: i pericoli non sono nelle parti politiche, le quali ci oppugnano; sono in noi, se adempiuto non avremmo il nostro dovere di cittadini, di legislatori. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Secondo la deliberazione del Senato, presa nella tornata d'ieri, la discussione generale è chiusa.

Si procederà alla speciale, ma prima debbo dare lettura dell'ordine del giorno presentato e

svolto nella discussione generale dal signor Senatore Musolino.

Ordine del giorno.

Il Senato, fedele alla sua alta missione di conservare incolumi gli ordini costituzionali, in seguito dell'attuazione della riforma elettorale, che il Senato stesso accetta come una necessità politica, confida che il Ministero, essendo animato dallo stesso spirito di conservazione, voglia presentare nella prossima legislatura altri provvedimenti atti a far conseguire lo scopo. Fra i quali provvedimenti raccomanda specialmente i seguenti:

1. Modificazione della legge sulle incompatibilità parlamentari;

2. Ricostituzione del Senato sulla base dell'autonomia;

3. Responsabilità per tutti i funzionari compresi i Ministri.

E passa all'ordine del giorno.

MUSOLINO.

Giusta l'art. 39 del nostro Regolamento, domando, innanzi tutto, se quest'ordine del giorno viene appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo voglia sorgere. (*È appoggiato*).

Lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'ordine del giorno testè letto del signor Senatore Musolino è pregato di sorgere.

(*Non è approvato*).

Ora passiamo alla discussione degli articoli.

Il Senatore Segretario TABARRINI dà lettura dell'art. 1°.

Art. 1.

Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti:

Art. 44. Il numero dei Deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

La provincia di			
Alessandria ne elegge N° 13	Messina ne elegge N° 8		
Ancona » 5	Milano » 18		
Aquila » 7	Modena » 5		
Arezzo » 5	Napoli » 18		
Ascoli Piceno » 4	Novara » 12		
Avellino » 8	Padova » 6		
Bari » 11	Palermo » 11		
Belluno » 3	Parma » 5		
Benevento » 5	Pavia » 8		
Bergamo » 7	Perugia » 10		
Bologna » 8	Pesaro e Urbino » 4		
Brescia » 9	Piacenza » 4		
Cagliari » 7	Pisa » 5		
Caltanissetta » 4	Porto Maurizio » 3		
Campobasso » 7	Potenza » 10		
Caserta » 14	Ravenna » 4		
Catania » 9	Reggio Calabria » 2		
Catanzaro » 8	Reggio Emilia » 4		
Chieti » 7	Roma » 14		
Como » 9	Rovigo » 6		
Cosenza » 10	Salerno » 12		
Cremona » 6	Sassari » 5		
Cuneo » 12	Siena » 9		
Ferrara » 4	Siracusa » 4		
Firenze » 14	Sondrio » 6		
Foggia » 6	Teramo » 9		
Forlì » 4	Torino » 16		
Genova » 13	Trapani » 4		
Girgenti » 6	Treviso » 7		
Grosseto » 2	Udine » 5		
Lecce » 9	Venezia » 5		
Livorno » 2	Verona » 7		
Lucca » 5	Vicenza » 6		
Macerata » 5			
Mantova » 5			
Massa e Carrara » 3			

PRESIDENTE. Sull'art. 44 di riferimento è iscritto per primo il signor Senatore Brioschi al quale dò facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Guardasigilli concludeva ieri il suo brillante discorso, sciogliendo un inno alla Camera della XIV Legislatura la quale con atto di nobile e patriottica abnegazione - parmi fossero queste le sue parole - aveva dato voto favorevole allo scrutinio di lista.

Io non ho meno stima di lui verso la Camera della XIV Legislatura, ma mentre egli,

mi permetta il dirlo, contraddicendo sè stesso trae da quella stima la conseguenza che il progetto di legge che ci sta innanzi debba essere approvato dal Senato senza modificazioni, quasichè esso dovesse pericolare ritornando all'altro ramo del Parlamento, io ne deduco sentenza opposta e penso che la Camera della XIV Legislatura sarà grata al Senato se emenderà il progetto stesso nelle parti difettose.

Ed in questa sentenza mi rafferma altresì un fatto recente da tutti voi conosciuto. Ognuno di voi ricorda infatti che questo spettro di un conflitto possibile colla Camera elettiva fu uno degli argomenti sollevati contro gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale al progetto di legge elettorale. Vi rammentate certamente quanto allora pronosticavano gli onor. Depretis e Zanardelli. E ciò non ostante non una voce si levò alla Camera contro gli emendamenti deliberati dal Senato, e la Camera li fece propri senza ombra di opposizione.

La esperienza dunque e le elevate parole pronunciate ieri dal sig. Ministro hanno sgombrato dal mio animo, e spero dal vostro, ogni preoccupazione; e vengo innanzi a voi con maggiore coraggio colle mie proposte.

Vogliate permettermi però che io non rimanga sotto il peso della confutazione sua, la quale, se per lo splendore della forma e per l'arte oratoria attrae ed abbaglia, non credo in alcune parti possa reggere, giudicata al lume di una logica più stringente e fors'anche più serena.

Fu ieri la seconda volta che l'on. Zanardelli qualificava il principio della rappresentanza delle minoranze da lui così efficacemente propugnato nella sua Relazione, siccome un mezzo per ottenere che lo scrutinio di lista formasse parte della nostra legislazione. Egli riduceva già l'applicazione di quel principio a questa umile funzione nel suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati, allora quando doveva trovare pur modo di abbandonare quella che ad onor suo devo denominare qui, come più tardi, proposta Zanardelli.

Io mi guarderò dall'esaminare questa parola mezzo in sè stessa: questo esame potrebbe anche condurre ad interpretazioni volgari che sono sempre lontane dall'animo mio; ma supponendolo un mezzo lecito ed onesto, come suol dirsi, era proprio necessario di fare di

esso quell'uso che per due volte l'onorevole Zanardelli additò come ragione principale di tutte le incongruenze che si trovano nel presente progetto di legge?

Già nel mio primo discorso io vi additai, onorevoli Senatori, alcune cifre, cifre corrispondenti ad un voto della Camera elettiva.

Era il 3 febbraio del corrente anno; i Deputati presenti al momento della votazione, come risultò dagli atti ufficiali, erano 361. L'oggetto della votazione era un ordine del giorno col quale si dichiarava che il principio della rappresentanza delle minoranze snatura lo scrutinio di lista. 140 Deputati diedero voto favorevole a quest'ordine del giorno, 216 contrario, 5 si astennero. E, mi piace il dirlo, le ragioni di questo risultato furono i discorsi dell'onorevole Zanardelli e dell'onorevole Depretis dei giorni precedenti a sostegno della rappresentanza delle minoranze; i discorsi degli uomini più importanti della Camera, appartenenti a diverse frazioni di partito in favore dello stesso principio; la proposta infine della Commissione riferente favorevole al principio stesso.

Ora, è egli possibile supporre che 216 onorevoli Deputati i quali contro 140 affermavano con votazione così chiara, soprattutto dopo i discorsi che la precedettero, di accogliere il principio della rappresentanza delle minoranze e di volerne fare un esperimento serio nel nostro paese, è egli possibile supporre che quelle 216 onorevoli persone non conoscessero che il principio della rappresentanza delle minoranze nella forma da voi proposta non può avere applicazione che in una elezione a voto collettivo od a scrutinio di lista?

Ma vedete singolarità del caso. Fra una probabilità certamente assai piccola - considerati i precedenti che ho accennato, cioè i discorsi pronunziati in quelle occasioni, e le proposte della Commissione - che lo scrutinio di lista trovasse oppositori nei 216 Deputati, e la certezza che tutti i 140 che diedero voto favorevole all'ordine del giorno che rigettava nella forma più recisa il principio della rappresentanza delle minoranze; il Ministero non esita, esso si getta nelle braccia dei 140, nella speranza che, salvando almeno un lembo di quella magnifica veste, esso possa essere ancora riconosciuto da un certo numero degli altri 216. Onorevoli Colleghi, il mezzo non mi pare più

ora nè così semplice, nè tanto elevato, come aveva amato raffigurarmelo.

Di questo abbraccio quale fu la conseguenza? In primo luogo, che il Ministero rinunciò all'applicazione del principio nei collegi da quattro deputati, e si estesero, in secondo luogo, le funzioni di una Commissione consultiva presieduta dal Ministro dell'Interno incaricata *delle correzioni che crederà indispensabili nella circoscrizione elettorale stabilita nella tabella ammessa alla legge*, fino al punto che essa è arbitra di applicare il principio della rappresentanza delle minoranze ove meglio crede, con queste due sole condizioni che il numero dei collegi a cinque che essa comporrà non sia minore di 33 e non maggiore di 38, e che essa non possa istituire altri collegi a due Deputati.

Ma detto così non è ancora abbastanza chiaro, e, per quanto mi dolga perchè si tratta del mio paese, è pur d'uopo che io levi anche quest'ultimo velo. Il Ministro dell'Interno - giacchè come dissi già più volte la Commissione è consultiva - il Ministro dell'Interno, capo naturale di quella maggioranza che lo sostiene, è egli l'arbitro di applicare un principio che ha per fine la tutela dei diritti delle minoranze, dove e meglio a lui torna opportuno?

Io non intendo di tener lungamente occupato il Senato in una controversia nella quale uno degli elementi è così chiaro; ed è perciò che non mi proverò a discutere i giudizi che l'onorevole Zanardelli ritrae dalle statistiche parlamentari dello Sunter.

Solo però sfiorandoli, dirò che come mezzi di esemplificazione non mi sembrano i più opportuni, e per due ragioni: in primo luogo, perchè gli esempi da lui citati non riguardano che i 210 collegi a due Deputati dell'Inghilterra, mentre le considerazioni da me esposte al Senato nel mio discorso non potevano riguardare collegi a due che sono una eccezione in questo progetto di legge, il loro numero essendo limitato a tre sopra 135.

Ma v'ha di più: se considerasi la tradizione inglese e la tradizionale esistenza di due partiti chiari e distinti, lo studio degli effetti dello scrutinio di lista sopra quei collegi che eleggono due Deputati, non può approdare ad alcun risultato pratico.

Io rinuncio quindi a discutere qui con lui

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

altri dati statistici dall'onorevole Guardasigilli interpretati in un modo, da me in un altro; rinuncio a ripetere la dimostrazione che lo scrutinio di lista non soffoca le minoranze, come fecemi dire l'onorevole Zanardelli, ma certamente ne peggiora la condizione - salvochè si vogliano contrapporre a questo peggiorativo quelle transazioni che egli ieri stigmatizzava - rinuncio infine a cogliere in qualche contraddizione il facile e forbito oratore, e delle quali diedi già un esempio parlando delle probabilità maggiori o minori che la Camera respinga lo scrutinio di lista se questo progetto di legge dovesse ritornargli dinnanzi, tanto più dopo che, secondo le parole del Ministro, lo scrutinio di lista ha fatto rapidi e potenti progressi nella pubblica opinione.

Dopo ciò, onorevoli Senatori, eccovi una prima proposta alla quale fanno adesione alcuni Colleghi dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Jacini qualificava ieri gli attuali Ministri - ed in modo speciale il suo e mio amico personale onorevole Zanardelli - di sinceri e ferventi liberali. Non intendo discutere sopra questa qualificazione, e mi adagio pel momento nell'opinione dell'onorevole mio amico Jacini. Or bene, io sarò oggi e per la quistione che qui si agita sincero e fervente liberale, almeno altrettanto come i signori Ministri e l'on. Zanardelli lo erano alcuni mesi sono, giacchè il mio primo emendamento non mi fa d'uopo scriverlo, esso è già stampato ed ognuno di voi può trovarlo sia nel disegno di legge unito alla Relazione dell'onorevole Zanardelli, sia nel progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

« Articolo 65. — L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnata, quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati; tre nomi nei collegi che devono eleggerne quattro ».

Il resto dell'articolo è tale quale come si legge nel testo del progetto attuale.

La seconda proposta di emendamento - come ho già accennato l'altro giorno - è relativa al ballottaggio.

Sarà opportuno, per maggiore chiarezza, di considerarne prima gli effetti rispetto allo scrutinio di lista puro, poi tenendo conto della limitazione del voto.

L'onorevole Guardasigilli nella sua Relazione

ci dà alcuni dati statistici e i numeri dei ballottaggi nelle elezioni dal 1861 al 1880.

Siccome è possibile che alcuno dei miei Colleghi non abbia presenti questi numeri, è bene ch'io li legga perchè vedano quant'è l'importanza del ballottaggio.

Nel 1861 furono eletti Deputati a primo scrutinio 238 e col ballottaggio 205;

Nell'anno 1865-66 furono eletti a primo scrutinio 180 Deputati e col ballottaggio 313;

Nell'anno 1867 furono eletti 237 Deputati a primo scrutinio e con ballottaggio 256;

Nell'anno 1870, 165 a primo scrutinio e 343 con ballottaggio;

Nel 1874, 271 a primo scrutinio e 237 con ballottaggio;

Nel 1876, 343 a primo scrutinio e 165 con ballottaggio;

Finalmente nell'ultima elezione del 1880, 358 a primo scrutinio e 150 con ballottaggio.

Certamente queste cifre non hanno un piccolo valore.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Non provano niente.

Senatore BRIOSCHI.... Ripeto, non hanno un piccolo valore. Io sono il primo a dirlo: sarebbe assai difficile di poter presagire quali saranno gli effetti del grande allargamento del voto e anche dello scrutinio di lista, sopra il ballottaggio.

Però eccovi un calcolo approssimativo che può portare qualche luce sui fatti a venire.

Dopo le elezioni del 1880 si fece un certo numero di elezioni cosiddette supplementari, ed ho raccolto i dati di queste elezioni supplementari per tutto quell'anno, cioè all'incirca per sei mesi dopo le elezioni generali.

Da questa tabella che ho sotto gli occhi, risulta che in quei sei mesi, cioè dall'epoca delle elezioni di ballottaggio alla fine dell'anno 1880, vi furono 33 elezioni supplementari. Sono passato ad esaminare la tabella annessa al progetto di legge e a ricercare quale in essa sia la posizione di questi 33 collegi in cui avvennero elezioni supplementari. Ho trovato che questi 33 collegi adesso formano parte, per dieci di collegi a 5 Deputati, per altri 10 di collegi a 4, per 11 di collegi a 3 e per 2 di collegi a 2; e così apparisce chiaro che questi 33 collegi nelle elezioni supplementari diventano 129, rispetto al corpo elettorale che si

dovrebbe muovere allorquando si verificchino elezioni supplementari.

Mi sembra quindi chiaro che, se si quadruplica il numero dei collegi mentre abbiamo già quadruplicato il numero degli elettori, si dovranno muovere masse non piccole di persone per elezioni di questa natura, le quali sono molto equiparabili a quelle del ballottaggio.

Gettiamo ora uno sguardo fuori d'Italia. L'Inghilterra, voi sapete, non ha ballottaggio; giacchè non è possibile confondere il *ballot* degli Inglesi col ballottaggio francese ed italiano; la Spagna non ha ballottaggio, anzi per una sola vacanza non convoca il collegio plurinomiale; non ha ballottaggio la Danimarca; non lo hanno gli Stati Uniti d'America; e nelle elezioni cantonali della Svizzera non lo hanno i Cantoni di Ginevra e di Zurigo.

Tutti sanno quale è lo scopo del ballottaggio. È quello di fare in modo che il Deputato sia eletto con un considerevole numero di voti.

Ma oltrechè a raggiungere questo scopo contribuisce di certo l'aumento del corpo elettorale, non è possibile dimenticare alcune cifre statistiche le quali dimostrano la grandissima differenza nel numero dei voti che pure condussero alla Camera alcuni Deputati, mentre altri non raggiunsero almeno una delle condizioni stabilite dall'antica legge elettorale.

Così, per esempio, nelle elezioni del 1880, mentre il deputato di Zogno fu eletto con 202 voti, quello di Tolmezzo con 205, quello di Tirano con 207 e quello di Budrio con 211, non bastarono ai competitori degli eletti nei collegi di:

Pisa	voti	977
Torre Annunziata		887
Milano V.		887
Brescia		823
Bologna I		784

Ad ogni modo io credo che il ripetere troppo spesso l'agitazione elettorale non sia utile a un paese, e lo sia tanto meno quando l'agitazione elettorale si estenda sopra una così ampia circoscrizione. Ma che poi in ogni caso il ballottaggio attenui, o tenda anzi ad annullare la rappresentanza delle minoranze, io non credo che vi sia bisogno di dimostrarlo al Senato. La cosa è troppo evidente per sè: ed io farei

perdere il tempo al Senato, portandone qualsivoglia dimostrazione.

La mia seconda proposta sarà dunque, onorevoli Senatori, l'abolizione del ballottaggio. A tempo debito presenterò all'onorevolissimo nostro Presidente questa modificazione, la quale riguarda l'art. 74. E, se sarà necessario, prenderò allora la parola in appoggio della medesima.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori, non credo opportuno di fare una risposta al discorso dell'onorevole Senatore Brioschi; tanto più che ei non ha replicato alle considerazioni.....

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*.... che ebbi l'onore di svolgere davanti al Senato. Mi riservo di rispondervi nel seguito della discussione, se ve ne sarà uopo.

Ora devo fare una dichiarazione al Senato e credo di poterla fare anche a nome di altri Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Il Collega Senatore Brioschi si è occupato principalmente della questione del ballottaggio. Ora, di siffatta questione l'Ufficio Centrale non ebbe ad occuparsi, perchè, siccome non è stato ammesso il primo articolo, non si trovò la maniera di andare innanzi nell'esame del disegno di legge. Quando il Senato avrà deliberato sul primo articolo, e quando, siccome io spero, verrà ammesso lo scrutinio di lista, allora l'Ufficio Centrale non mancherà di prendere in esame la questione del ballottaggio e di riferire in proposito al Senato. Ora come ora sarebbe del tutto impossibile che l'Ufficio Centrale facesse su ciò dichiarazioni, perchè non ebbe ad occuparsene punto.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi al discorso dell'onorevole Guardasigilli, io non prendo le parti del Guardasigilli.

Quanto al ballottaggio, dichiaro - e mi pare proprio di doverlo dichiarare come Relatore - che quando il Senato avesse ammesso lo scrutinio di lista, allora essendo dato modo, il che non ci fu possibile nell'Ufficio Centrale, di continuare nell'esame della legge, l'Ufficio Centrale immediatamente si radunerà e verrà innanzi colle sue proposte al Senato, per quanto concerne il ballottaggio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non avrei avuto neppure una parola da dire, se non era la osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lampertico, il quale disse di non voler rispondere a ciò che l'onorevole Brioschi ha detto in replica al mio discorso di ieri.

Osservo che nemmeno io voglio far perdere tempo al Senato. Ora, siccome le osservazioni del Senatore Brioschi si riferiscono alle speciali questioni della estensione maggiore della rappresentanza delle minoranze e del ballottaggio, e siccome io dissi che di tutto quello che si riferisce alle parti speciali della legge mi riservavo di parlarne allorquando verranno in discussione le disposizioni del progetto che vi si riferiscono, così è naturale che per non rendere meno efficace e più lunga la discussione, mi riservi di rispondere allora.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io non ho che una di chiarazione a fare. Avendo presentato un emendamento ch'era più largo di quello dell'on. Brioschi, lo ritiro per non imbarazzare la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Pantaleoni all'art. 65 è ritirato.

La parola spetta all'onor. Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola subito dopo aver udito chiederla il Collega Senatore Lampertico, il quale per la sua posizione di Relatore dell'Ufficio Centrale può approfittare di quei diritti che il nostro regolamento concede ai Relatori, mentre io pure appartenendo a quella parte dell'Ufficio che fece prevalere la propria opinione negativa, devo di volta in volta contare sulla indulgenza del Senato. Chiedendo la parola, io supponeva che l'onorevole Relatore intendesse rispondere subito a me e fors'anco confutare le mie proposte, ma siccome egli ha dichiarato di volerlo fare più tardi, attenderò io pure e mi limiterò a soggiungere poche parole sull'ordine della discussione; il che mi pare di qualche importanza.

Devo notare innanzi che il progetto di legge non si compone che di due articoli, ma che siccome col primo di essi si propongono modificazioni essenziali ad otto articoli della legge 22 gennaio 1882, necessita di fissare l'ordine

della discussione perchè ognuno di noi sappia in qual modo farsi inscrivere o chiedere la parola nella discussione stessa.

In secondo, siccome l'articolo 45 modificato comprende l'applicazione di due principî, cioè della elezione a scrutinio di lista, e del voto limitato in un certo numero di collegi, non che le attribuzioni della Commissione della quale parlai lungamente, pare a me sarà d'uopo distinguere nella votazione certe quistioni per la libertà di voto di ciascuno. Infine importa anche notare che un emendamento all'articolo 65 quale quello da me proposto, condurrebbe, se accettato dal Senato, a modificare l'articolo 45 com'è proposto, e perciò una parte almeno di quest'ultimo deve essere posta in votazione dopo l'altra.

PRESIDENTE. Secondo ch'io penso, ed è conforme alla consuetudine del Senato, il testo dell'art. 1° che serve di preambolo, dev'essere per ora riservato, e sarà posto a partito dopo le discussioni e le votazioni dei vari articoli della nuova legge elettorale che si vogliono emendare.

Quanto poi all'osservazione fatta riguardo all'art. 65, dichiaro che sono iscritti per parlare sopra l'art. 45 i signori Senatori Brioschi, Lampertico, Pantaleoni, che il signor Senatore Mamiani è iscritto all'art. 65 e il signor Senatore Griffini all'art. 80.

Se però il Senato crede opportuno che per la connessione degli argomenti si discuta insieme con l'art. 44 anche l'art. 45, il Presidente non muove opposizione. Ma in questo caso bisogna cominciare dal leggere anche l'art. 45, perchè finora fu letto soltanto l'art. 44.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io intendeva di parlare sull'art. 45, e rimango in questa idea, sia qualunque l'ordine che il signor Presidente darà alla nostra discussione.

PRESIDENTE. Io aveva dichiarato di non muovere difficoltà a che si uniscano nella discussione gli art. 44 e 45. Del resto, le iscrizioni fatte ieri, e che mi furono confermate questa mattina, accertano che il signor Senatore Mamiani ha chiesto di parlare sull'art. 65. Ma nulla osta che, se egli vuol parlare sull'art. 45, ne abbia la facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro per una mozione d'ordine.

Senatore CANNIZZARO. L'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Brioschi si riferisce all'articolo 65.

Ora l'articolo 45 che lo precede contiene alcuni argomenti, per i quali sarebbe deliberato diversamente secondo l'esito che avrà la proposta dell'emendamento dell'onorevole Brioschi.

Darò un esempio.

Nell'articolo 45 vi sono due parti: vi è una parte che evidentemente si può votare prima perchè contiene l'affermazione dello scrutinio di lista.

Ma ve n'è una seconda, la quale è stata precisamente introdotta quando la rappresentanza delle minoranze fu ristretta ai collegi a cinque Deputati. Quindi, siccome io mi propongo di presentare un emendamento all'articolo 45, e di esporre le ragioni di questo emendamento, non vorrei far perdere inutilmente il tempo al Senato.

Questo mio emendamento non avrà più ragione d'essere, se l'emendamento dell'onorevole Brioschi all'articolo 65 ottiene l'approvazione. Se invece è respinto, io allora mi riserverò di proporre questo emendamento e di esporre le ragioni.

Quindi io domanderei che sia sospeso o tutto l'articolo 45, o almeno la seconda parte dell'articolo stesso, e che la discussione e la deliberazione su quest'articolo vengano dopo la votazione dell'emendamento sull'articolo 65.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderei all'onorevole Cannizzaro di spiegarsi quale intende sia la seconda parte dell'articolo 45.

Senatore CANNIZZARO. Per la seconda parte s'intenderebbe quella che incomincerebbe colle parole dell'articolo 45. « Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati, ecc. »: la prima parte è ciò che era nel progetto prima che vi fosse introdotta la modificazione derivata dall'essersi privati i collegi a quattro Deputati della rappresentanza delle minoranze.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cannizzaro

propone che la seconda parte di questo articolo 45, la quale comincia colle parole: *Non potrà essere alterato, ecc.*, non abbia a discutersi se non dopo che il Senato avrà preso le proprie deliberazioni intorno all'art. 65.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Io non ho nulla da opporre alla proposta fatta dall'on. Senatore Cannizzaro. Osservo soltanto che prima si dovrebbe votare l'art. 44, sul quale non è sorto in Senato alcun contrasto. Alla Camera dei Deputati l'art. 44 è stato argomento di non lieve discussione, poichè, nelle proposte originarie del Governo, alle singole provincie era attribuito un numero di Deputati proporzionale alla popolazione risultante dal censimento del 1871, mentre la Commissione della Camera elettiva e la Camera stessa, reputarono conveniente, in vista del censimento nuovo, di attendere quest'ultimo per far mutamenti nella distribuzione della rappresentanza. Sopra ciò non è sorta in questo recinto alcuna contestazione, e quindi io crederei opportuno che si cominciasse a votare l'art. 44.

Poichè ho la parola, mi permetto di fare un'osservazione, anche a proposito del modo di votazione dell'art. 45. A me pare necessario votare in primo luogo il primo periodo di esso art. 45, perchè il primo periodo include la risoluzione della questione principale che si è agitata, l'accettazione, cioè, del principio dello scrutinio di lista.

Quanto al resto non ho nessuna difficoltà di accettare le proposte dell'on. Cannizzaro.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno chiede la parola sull'art. 44, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora leggo la prima parte dell'art. 45.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Desidererei fare una semplice osservazione che cioè sia da discutersi l'intero articolo comma per comma. Di mano in mano che un comma sarà letto, ciascuno potrà proporvi gli emendamenti che creda; e vedrà allora il Senato a qual partito debba appigliarsi. Parmi essere questa la vera procedura da adottare.

PRESIDENTE. Dunque leggo il primo comma dell'art. 45.

«L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa».

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questo comma.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Secondo comma.

«Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima».

(Approvato).

Terzo comma.

«Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio ebbe già ad interpellare, in proposito delle disposizioni di questo comma, l'onorevole Ministro dell'Interno...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... La disposizione del progetto stabilisce che non si possano introdurre nelle circoscrizioni se non le correzioni che si credono indispensabili.

Ma per giudicare della indispensabilità bisogna riferirla ad un determinato fine: quindi s'ebbe ad interpellare l'onorevole Ministro dell'Interno se questa indispensabilità si riferisse soltanto a correzione di fatto oppure si riferisca anche alla distribuzione del diritto elettorale.

L'onorevole Ministro dell'Interno, senza preoccupare il voto della Commissione parlamentare, ebbe ad assicurare l'Ufficio Centrale che anzitutto si tratta di correzioni indispensabili di fatto. Dopo ciò, tutto si ridurrebbe ad accrescere da 33 a 38 i collegi di 5 Deputati. E nel concetto dell'Ufficio Centrale sarebbe veramente prevalso il pensiero che più in là questa Commissione parlamentare e il Governo non potessero andare, che cioè i 33 collegi dovessero

restare così come sono, salvo le correzioni di fatto. È certamente grave che qui potesse seguire uno spostamento qualsiasi ad arbitrio del Governo.

L'onorevole Ministro dell'Interno si mostrò preoccupato della necessità di procedere con la massima parsimonia; però siccome questo è un punto importantissimo, su cui le dichiarazioni del Governo possono dissipare molti dubbi, togliere molte inquietudini, ridurre alla vera portata le attribuzioni della Commissione, io come Relatore e in nome dell'Ufficio Centrale prego l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia di dirci chiara e precisa l'intenzione del Governo sopra l'applicazione di questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro Guardasigilli se vuole parlare.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Aspetterò che abbia parlato l'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Parmi sia d'uopo a questo punto di qualche schiarimento.

La Commissione di cui è parola nel capoverso che fu letto, non esisteva nel primitivo progetto di legge. Essa vi fu introdotta dall'altro ramo del Parlamento, prima della discussione del numero dei collegi ai quali si doveva applicare la rappresentanza della minoranza.

Difatti, il modo col quale si definiscono le attribuzioni di quella Commissione è chiaro e preciso, essa deve introdurre nella tabella delle circoscrizioni le correzioni indispensabili, ed è facile il comprendere la necessità di simili correzioni.

Nel seguito della discussione il concetto di questa Commissione si è allargato fino a costituirla arbitra della applicazione di una importante parte della legge.

Io credo che il Senato dovrebbe procedere così: votare il capoverso in discussione che riguarda la Commissione, poichè a questa Commissione, come è istituita nel capoverso stesso, non vi sarà nessuno che voglia fare obbiezione. Non è che dopo che si estendono le attribuzioni di essa Commissione, e siccome tutto quello che viene in seguito nell'articolo stesso verrebbe a scomparire, comprese le attribuzioni della Commissione quando fosse modificato l'art. 65, credo che non si possa procedere oltre nella votazione dei commi di questo articolo senza aver prima discusso e posto in

deliberazione l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

Quanto poi alle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio rammentate or ora dal Relatore, non le ho certamente dimenticate, e allora come adesso ho risposto che la parola *indispensabile* io la capisco se riferita ad uno oggetto chiaro e concreto, ma non rispetto a un oggetto così vago ed in certa guisa illimitato come il seguente: che si possono scomporre e ricomporre collegi per modo che si costituisca un numero di collegi da 5 Deputati, compreso fra i 33 ed i 38, colla sola condizione che non se ne formino altri da 2.

La parola *indispensabile*, ripeto, non posso comprenderla che allorquando essa è applicata ad uno scopo ben definito.

Di più ho detto l'altro giorno, e lo ripeto perchè desidererei una parola sull'argomento dall'onorevole Relatore: se volevate mantenere i 33 collegi, la dicitura non deve esser questa; dovevate dire: ai 33 collegi che sono nella tabella se ne aggiungerebbero almeno altri 5.

E se non si è adottato questa dizione che limitava in qualche parte le attribuzioni della Commissione quale ne fu la ragione?

In qual modo, per quali ragioni fu stabilito quel numero massimo di 38 e mantenuto un minimo di 33, allorquando questi ultimi non sono più quelli della tabella annessa al progetto di legge?

Sopra questa domanda credo che il Senato possa desiderare qualche ulteriore spiegazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il signor Ministro la concede.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo che in questo momento sarebbero inopportune le spiegazioni che volesse dare il signor Ministro su questo articolo, giacchè sulla spiegazione di questo comma come sta, nessuno ha dubbio. Si tratta di quelle modificazioni nelle circoscrizioni di alcuni collegi, rese indispensabili da circostanze locali che la Camera non ebbe il tempo di esaminare.

Questa parte dell'articolo era introdotta allorquando nessuno dubitava che si dovesse accrescere il numero dei collegi a 5. Le spiega-

zioni divengono importantissime sopra i commi seguenti. È nei medesimi che si intese di allargare le attribuzioni di questa Commissione, perchè, se le si diede la facoltà di portare i collegi dai 33 ai 38, non si definì poi chiaramente se i 33 dovessero essere conservati in modo da aggiungervi i cinque, o se fosse in libertà piena e completa della Commissione di rimangiare tutte le circoscrizioni elettorali.

Siccome gli schiarimenti che darà il Ministro su questi due commi si collegano principalmente alla discussione che si farà sui medesimi, così io credo che sarebbe più opportuno che queste spiegazioni venissero quando saranno in discussione gli altri commi di questo articolo. Per ora qualunque spiegazione mi parrebbe inutile.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Siccome anche a me piace l'*age quod agis*, dacchè vedo che il capoverso, rispetto al quale si dovrebbe ora addivenire alla votazione, non suscita alcun contrasto, nè sono chieste spiegazioni, così, se l'onorevole Relatore crede debba procedersi nel modo proposto dal Senatore Cannizzaro, io differirei la mia risposta e le mie spiegazioni al comma seguente, in cui si parla del numero dei collegi, a cui applicare il voto limitato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ora dunque, se nessuno chiede la parola pongo ai voti il comma testè letto.

Lo rileggo:

«Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili».

Chi intende di approvare questo comma è pregato di sorgere.

(È approvato).

Ora, avanti di procedere alla discussione dei successivi comma dell'articolo 45, devo interrogare il Senato sulla proposta d'ordine del signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io avea proposto e il Ministro pareva avesse consentito, che, per l'economia della discussione, potesse tornar conto

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

di sospendere la votazione sulla seconda parte dell'articolo 45 a quando si fosse votato l'articolo 65 tal quale è, oppure emendato. Ne ho esposto le ragioni, e credo inutile ripeterle.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Io credo che intorno al comma immediatamente successivo a quello che il Senato ha testè approvato, non possa sorgere contesa. La contesa comincerà quando verrà in discussione il comma seguente, dove è detto che il numero dei collegi non sarà minore di 33, nè maggiore di 38. Perciò anche il comma precedente può fin d'ora esser posto in votazione.

Senatore BRIOSCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI. Se ho bene inteso, parrebbe all'onorevole Saracco che il comma susseguente a quello testè votato non possa presentare difficoltà nella votazione. E sarà così: ma il votarlo sarebbe inutile; perchè, quando fosse adottato il mio emendamento all'articolo 65, scomparirebbe quel comma, il quale dispone che non si facciano alterazioni nel numero dei collegi a quattro Deputati.

Io non ho nessuna difficoltà a che il comma si voti; ma sarebbe, ripeto, inutile, perchè quando il mio emendamento fosse adottato, la tabella rimarrebbe quale è.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io non intendo fare un discorso, anzi mi era proposto di non dire parola intorno a questo progetto di legge. Ma credo indispensabile porre innanzi al Senato qualche considerazione, che mostri la gravità del comma che si va a mettere in discussione, e anzi ai voti.

Nel paragrafo già votato, è detto che:

« Il Governo del Re, udito il parere ecc. ecc., introdurrà nella circoscrizione ecc. ecc. dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Per me è cosa gravissima in materia di diritto elettorale questa specie di abdicazione, che il Parlamento fa nelle mani del Governo; e non mi rassicura quella parola *indispensabili*.

Segue un altro paragrafo che dice:

« Non potrà essere alterato il numero dei

collegi, in quelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

Vuol dire che il Governo nelle provincie che abbiano assegnato più di sette Deputati, per virtù della facoltà che gli sarebbe data, potrà manomettere i collegi, e fors'anco a una provincia togliere un Deputato e darlo ad un'altra. Se queste siano facoltà, che un Parlamento possa convenientemente dare al potere esecutivo, io non voglio discutere, ma sottopongo il quesito a tutti i miei Colleghi, i quali hanno tanta saviezza da apprezzarne la gravità al pari di me...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore FINALI... Il significato del comma parmi non essere altro che quello che io ho detto, ond'esso toglie l'assicurazione contenuta in quell'epiteto *indispensabili*, scritto nel paragrafo precedente, epiteto che ha la funzione che hanno quasi sempre gli epiteti in tutte le leggi, cioè di guastarne i criterî. E non dico altro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che non si potrebbe avere difficoltà di riunire tutte queste materie insieme, giacchè sono cosa omogenea.

Questi limiti che si pongono alle attribuzioni della Commissione dipendono dalla estensione di tali attribuzioni. Non si può discutere di una cosa senza discutere dell'altra.

E perciò credo che non si potrebbe avere difficoltà per l'economia della discussione d'incominciare, colla sospensione, da questo comma medesimo.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire il parer suo.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale non trova nulla a dire; e poichè controversie sono sorte, ciò che io non credeva, nulla vieta che sia sospesa anche la votazione di questo comma.

PRESIDENTE. Dunque si sospendono gli ulteriori comma dell'art. 45, e si procede all'art. 65.

Lo si legge, e poi la parola spetterà al signor Senatore Mamiani.

« Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque Deputati;

b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre Deputati;

c) due nomi nei collegi che devono eleggere due Deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo ».

A quest'art. 65 il signor Senatore Brioschi ha proposto il seguente emendamento:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate, e scrive sulla scheda consegnatagli:

« Quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati;

« Tre nomi nei collegi che devono eleggerne 4 o 3;

« Due nomi nei collegi che devono eleggerne 2.

« A ciascun nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico, o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo farà risultare sul verbale indicandone il motivo ».

Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore MAMIANI. Sarò brevissimo, dacchè parlo più per esprimere il modo col quale considero questa legge, che per costruirvi sopra un lungo ragionamento. Io proporrò quando sarà tempo e se bisogna, anche in questo punto un emendamento alla lettera a dell'articolo 65, dove si legge « quattro nomi nei collegi che debbono eleggere 4 o 5 Deputati », e vi aggiungo le parole: tre nomi nei collegi che debbono eleggere quattro Deputati.

Per quello che mi pare di raccogliere dai molti e facondi discorsi fatti nel Senato, il principio della rappresentazione delle minoranze non è stato seriamente combattuto anche dai Senatori che non accettano lo scrutinio di lista. Citerò ad esempio il mio amico Senatore Pantaleoni ed altri, i quali per altro fecero moltissime riserve e mossero gravi difficoltà alla teorica del principio dello scrutinio di lista. Hanno sentito una verità, una giustizia nel concetto della rappresentazione delle minoranze.

Questo principio non è antico, ma ha fatto grandi progressi, come fu già notato da parecchi oratori, ed un bellissimo esempio l'abbiamo nell'Inghilterra, che quando si tratta di vita costituzionale è quella che si fa naturalmente norma ed archetipo in tutti i paesi che hanno statuti di libertà politica.

Alcuni contro questo principio hanno proposto la difficoltà che le minoranze, quando sono troppo sostenute dalla legge, possono perturbare l'ordine politico; altri dissero che alle minoranze vi è sempre un modo di uscire dalla loro nullità, e cioè diventare maggioranza. E grazie, questo lo intendo anch'io, ma non bisogna però chiudere loro il modo più pronto, più legittimo, più nobile di diventare maggioranza che è quello di fare ascoltare la voce loro, le loro mature cogitazioni nel seno del Parlamento.

Senza questo principio introdotto nella legge, lo confesso, non avrei nessuno scrupolo di votare contro a tutto il complesso della proposta, cioè allo scrutinio di lista e alle altre conseguenze che se ne volessero dedurre. Intorno allo scrutinio di lista, sono incertissimo anche dopo aver udito pro e contro ragionamenti splendidi e sottili; e poichè il facondo Relatore ha citato assai volentieri la Francia, mi permettano che io mi prevalga un momento del privilegio dei vecchi e ricordi qualche cosa a questo proposito. Si rassicuri il Senato, sarò brevissimo.

Io ebbi ed ho l'onore di essere amico di Louis Blanc, il quale discuteva meco assai volentieri di cose politiche, e sempre parlava dei due supremi suoi desiderî che aveva quanto alla vita parlamentare, e cioè il suffragio universale e lo scrutinio di lista a dieci Deputati alla volta. Io gli diceva: perchè tanta smania dello scrutinio di lista a dieci Deputati quando avrete il suffragio universale? Egli rispondeva: ve lo

spiego immediatamente. Lo scrutinio di lista a dieci Deputati, vuol dire da una parte il suffragio universale, cioè molta gente ignorante che dà il suo voto; dall'altra parte per trovare dieci nomi, questa povera gente si troverà estremamente preoccupata e con molte difficoltà a ben adempiere il suo ufficio. Noi le presenteremo, mediante quei nostri commissari che mandiamo nei dipartimenti, la lista dei dieci nomi, nei quali non mancheremo mai di porre *monsieur le maire*, e *monsieur le curé*; e tutti gli altri 8 saranno accettati da tutti.

(*ilarità*).

Questo non può accadere secondo il tenore della legge presente, non può accadere per tre principali ragioni.

Primo, perchè la legge propone solamente in pochi collegi il numero di cinque Deputati, e non li oltrepassa. Secondo, perchè la vita provinciale della Francia è debolissima, in confronto dei vecchi centri di civiltà che possiede la patria nostra. (*Benissimo! Bravo!*) Terzo, pel temperamento che oggi v'introduciamo a favore delle minoranze. Per conseguente non è certo temibile questo giuoco di un Parlamento fabbricato da un Comitato centrale.

Con tutto ciò ripeto, che sullo scrutinio di lista rimango incertissimo, e tanto più vi rimango, quando vedo l'onorevole Relatore insieme all'Ufficio Centrale, ripetere a un dipresso il concetto di un insigne uomo di Stato, già salito *ad patres*, il quale pronunciò quelle parole rimaste famose: *rispondo che non rispondo*.

Accetto la legge dello scrutinio di lista e ringrazio il Governo sinceramente, perchè vi ha introdotto la ricognizione del giusto, del salutare e quasi direi del sacro principio, che anche le minoranze abbiano un modo di fare ascoltare la voce loro, che talvolta può essere solenne e feconda di bene alle medesime maggioranze.

Io dopo ciò non aggiungerò altre parole, perchè sembrerebbemi cadere in ripetizione. Tutto ciò che è stato pronunciato contro cotesto salutare e giusto principio parmi non abbia fatto breccia nella maggioranza del Senato.

Il mio breve discorso dunque si riduce a questo emendamento che cioè là dove si dice « quattro nomi nei collegi che devono eleggere » 4 o 5 deputati, cancellerei queste ultime parole e direi 5 *deputati*. Aggiungerei poscia:

tre nomi nei collegi che debbano eleggere 4 deputati. Tale è il mio emendamento. Si accetti ovvero si respinga, io fido sempre nel trionfo terminativo del principio della rappresentanza delle minoranze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Mamiani a voler inviare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore MAMIANI. Ho imparato che il mio emendamento è identico a quello che è stato presentato poco fa dal mio illustre amico Senatore Brioschi; per conseguenza lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mamiani consente all'emendamento Brioschi.

Ora la parola spetta al signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Debbo innanzi tutto dichiarare, anche a nome dell'onor. Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, il quale mi spiace non possa portare la propria parola in questa discussione, non solo perchè trattasi di argomento di sua competenza, ma anche perchè le sue dichiarazioni avrebbero avuto un'autorità di gran lunga maggiore della mia, debbo dichiarare, io diceva, che era sua ferma intenzione, se fosse stato presente, di non accogliere alcun emendamento al presente disegno di legge, poichè nella sua convinzione, del pari che nella mia, del pari, spero, che nella maggior parte di tutti voi, è fermissima la credenza che una modificazione qualsiasi della legge, finirebbe a comprometterla ed a farla naufragare (*Rumori*).

Voci: No, no.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. E ne dico subito le ragioni.

L'onorevole Senatore Brioschi diceva testè che io sono in contraddizione con me stesso, perchè, dopo aver detto che il presente disegno di legge ha fatto nella pubblica opinione un rapido e vittorioso cammino, ho sostenuto che la Camera, dopo averlo accettato, ora lo respingerebbe.

Io non so come in ciò si possa scorgere alcuna contraddizione.

La Camera ha approvato questo disegno di legge nel modo che ci sta dinanzi agli occhi. Ora, se l'onorevole Senatore Brioschi vuol farlo ritornare alla Camera, come ne è venuto, domando io se chieda una cosa che abbia senso!

Senatore BRIO SCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se invece si vuole, come in realtà lo desidera il Senatore Brioschi, mandare alla Camera il disegno di legge modificato, allora, per quelle medesime considerazioni in forza delle quali la Camera non l'avrebbe accettato antecedentemente, è naturale che non lo potrebbe accettare al presente.

L'onorevole Senatore Brioschi vede in tutto velle, finzioni; mi permetta, anzi, di dirgli che ha adoperato frasi, le quali bisogna avere molta longanimità per non respingere sdegnosamente. Egli ha parlato perfino di mezzi onesti o no, alludendo a quelli da noi usati. E perchè? Perchè nel mio discorso di ieri, nel quale mi pare di avere usato una grandissima temperanza, ho detto, a proposito di quei motivi tenebrosi di cui prima esso aveva parlato, non sapere come egli supponga ragioni recondite, mentre le ragioni determinanti la condotta mia e del Ministero erano state altamente e solennemente manifestate.

Io sono avvezzo a procedere lealmente ed a parlare francamente; e non so che cosa dia il diritto all'onore. Brioschi di fare supposizioni di questo genere, tranne il caso che sia egli avvezzo a procedere in modo ben differente dal mio.

Voci. No, no!

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È vero che ha detto questo?

Senatore BRIOSCHI. Non è vero; risponderò a suo tempo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ciò posto, poichè l'onorevole Brioschi domanda quali siano i mezzi ai quali intendevo riferirmi quando dissi che il voto limitato io l'avevo accettato siccome un mezzo per far riuscire più facilmente lo scrutinio di lista, non posso meglio rispondergli che leggendogli alcune parole della mia Relazione.

Eccole: « Quando nel 1875 si discusse nella Camera francese il disegno di riforma elettorale dal quale uscì la legge che ora è colà in vigore, il Dufaure, Vice-presidente del Consiglio, che fu quegli alla cui parola ed influenza è da imputarsi se per pochi voti fu respinto lo scrutinio di lista proposto dalla Commissione, per combattere questo metodo elettorale diceva, che la Commissione medesima, a fine di vederlo riescire, doveva accompagnarlo al voto cumula-

tivo, o ad alcuno degli altri mezzi adoperati per impedire che le minoranze vengano soffocate ».

Quello dunque che dissi ieri, lo avevo detto fin dalla mia Relazione: che, cioè, accettammo il voto limitato come mezzo per eliminare le obiezioni che allo scrutinio di lista potessero opporsi. Quindi, come ieri accehnnavò, quando vedemmo che il voto limitato, invece di essere un mezzo, e mezzo razionale, legittimo - poichè di mezzi obliqui io non ne conosco - per far riuscire lo scrutinio di lista, esso poteva divenire un ostacolo, saremmo stati poco coerenti a noi stessi, al nostro scopo, se avessimo insistito in una applicazione del voto limitato così estesa che lo scrutinio di lista avesse condotto a certo naufragio.

Ora, sta appunto in fatto che, se noi avessimo mantenuto la proposta del voto limitato non solo nei collegi a 5, ma anche nei collegi a 4 deputati e quindi in 73 collegi, non sarebbe passato nè lo scrutinio di lista, che nella discussione di alcuni mesi sono pareva stasse a cuore anche al Senatore Brioschi; nè il voto limitato che sembra gli stia a cuore ancora al presente.

Io credo che quella stessa maggioranza di quest'Assemblea, la quale si è mostrata ieri così numerosa in favore dello scrutinio di lista, non ci seguirebbe, ove noi facessimo ora un cammino che compromettesse il risultato finale; tanto più dopochè questa maggioranza ha veduto che è dagli avversari dello scrutinio di lista che si vuole esagerare il principio del voto limitato, e dopochè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale con robusta eloquenza ha lasciato intravedere che sia quasi esagerata anche quella proporzione in cui questa rappresentanza delle minoranze abbiamo accettato.

Per queste considerazioni io spero che il Senato, fedele alla votazione precedente, accetterà integralmente la deliberazione della Camera dei Deputati, anche nelle disposizioni in questo articolo contenute.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ed io spero precisamente l'opposto:

Non rileverò le parole acerbe dell'onorevole Ministro: sono troppo sicuro della temperanza e della moderazione della mia parola per temere di avere io dato eccitamento ad esse. Comprendo però che coll'averlo io imputato di

contraddizione possa essergli dispiaciuto, e che il risentimento suo ne sia una conseguenza.

Ognuno di voi, onorevoli Colleghi, ha potuto vedere che il primo dei miei emendamenti non ebbi d'uopo di scriverlo per inviarlo al nostro onorev. Presidente, bensì staccai una pagina della Relazione stampata dall'onor. Zanardelli.

L'onor. Ministro dice che i Deputati, i quali diedero, nella tornata che ha indicato, voto favorevole ad applicare il principio della rappresentanza delle minoranze ad almeno 73 collegi, erano contrari allo scrutinio di lista.

Da quali sintomi egli sia stato condotto a questa induzione, mi è difficile l'immaginarlo; anzi, a fil di logica, si potrebbe dire che se l'allargamento del voto limitato importasse quella conseguenza, egli pure sarebbe stato un giorno contrario allo scrutinio di lista.

Per mio conto, dopo letta la Relazione dell'onor. Zanardelli, avevo tanta fede nelle sue convinzioni rispetto alla rappresentanza delle minoranze, che l'aver egli ridotto quel principio ad un mezzo parlamentare mi fece dolorosa impressione.

Del resto io insisto nel mio emendamento, e vi insisto tanto più, che come ho già avuto l'onore di esporre al Senato, furono 216 i Deputati che diedero il voto favorevole al concetto di esso, contro 140 che l'oppugnarono.

Insisto tanto più, perchè se lo scrutinio di lista, come disse e ripeté in quest'Assemblea l'onor. Guardasigilli, emendato dall'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze, ha fatto progressi così rapidi e potenti in paese, non potranno trovare opposizioni nella Camera elettiva i miglioramenti che il Senato introducesse nel progetto di legge.

Persisto infine, fiducioso del risultato, perchè, come già dissi, la Camera della XIV Legislatura ha, col suo voto, approvate le varie modificazioni introdotte dal Senato alle nuova legge elettorale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non mi prenderò una rivincita, che mi sarebbe molto facile, ove volessi continuare a rispondere all'on. Brioschi sul tema delle contraddizioni. Solamente ne' suoi discorsi ultimi ho rilevato per lo meno una diecina di contraddizioni, sicchè potrei fare una storia della

specie di quella di Bossuet sulle variazioni dei protestanti.

Ma, quanto alla presente questione voglio per un momento supporre che sia caduto io stesso in tutte quelle contraddizioni che l'onorevole Brioschi pretende di trovare nelle cose dette da me, e che non vi sono; non è con tali argomenti che avvantaggierebbe la sua causa. Poichè, ove anche io fossi incorso in contraddizione, se è vero ciò che ora sostengo, se ha ragione l'onor. Lampertico, che quella ch'egli sostiene è la verità, io sarei il primo a dire: innanzi ad ogni mia piccola vanità, deve andare il trionfo della verità e della giustizia.

Del resto, poichè l'on. Brioschi ha creduto di trovare un argomento persuasivo dicendo: l'emendamento che ho proposto non è altro che quello stesso articolo che il Guardasigilli, quale Relatore della Commissione della Camera dei Deputati, aveva presentato alla Camera stessa; io gli rispondo che ha ben poca fede in argomenti intrinseci, se continuamente è costretto di valersi di me, e così prendere le armi precisamente da chi dovette accorgersi che in questa materia del voto limitato, non poteva portare al di là di un certo punto le proprie pretese.

Io domando poi se l'onorevole Brioschi sia così nuovo alla vita parlamentare, sebbene appartenga al Parlamento, da molti anni, da ignorare quanto spesso qualsiasi Ministero soglia accettare emendamenti; emendamenti che una volta accettati ha debito di sostenere.

Una qualunque proposta che fa un Ministero, non costituisce una specie di colonne d'Ercole; ed è nuovissimo e strano l'assunto che non siano mai possibili temperamenti di nessuna maniera, che vi debbano essere intransigenti non solo sul principio informatore della legge, ma anche su tutte le modalità della medesima. Io vi domando qual sia mai stato il Governo, qual sia mai stato il Ministero, che non abbia accettato emendamenti nelle leggi da esso proposte, anche per modalità molto più essenziali della presente.

L'onorevole Brioschi soggiungeva: la votazione, ch'ebbe luogo alla Camera dei Deputati sulla proposta dell'onorevole Taiani, votazione con cui ammettevasi, contro l'ordine del giorno proposto da quell'onorevole Deputato, la massima del voto limitato, vi doveva dimostrare

che lo scrutinio di lista sarebbe passato alla Camera, ove anche il voto limitato fosse stato ammesso non solo nei collegi a cinque, ma ancora nei collegi a quattro Deputati. È ovvio rispondere che la votazione sull'ordine del giorno Taiani provava precisamente il contrario; se, infatti, non al numero soltanto dei votanti si guardi, ma si guardi, come è d'uopo; al modo con cui quella maggioranza era composta, si vede che una gran parte di essa era formata degli avversari allo scrutinio, per cui sarebbe stato grave errore cimentare sui loro voti le sorti finali della legge.

Se noi, per la votazione definitiva della legge, non avessimo potuto fare assegnamento sugli amici dello scrutinio di lista, poteva avvenire che avessimo contro il voto e degli uni e degli altri: di quelli, cioè, che votarono la proposta Taiani e che non voleano saperne di voto limitato, e di quelli che votarono contro la proposta Taiani perchè preferivano, una volta ammesso lo scrutinio di lista, che non lo si attuasse se non modificato e temperato, ma che per questo non poteano mutare la loro opinione di massima sullo scrutinio di lista.

Queste considerazioni che faccio, del resto, non sono nuove, perchè le ho esposte assai chiaramente nei miei discorsi alla Camera dei Deputati. Ivi io dissi che accettavo il temperamento che poi si accolse, perchè ove molti fautori dello scrutinio di lista lo respingessero quando fosse accompagnato dal voto limitato, si sarebbe avuto contrario e il suffragio loro, e il suffragio di quelli che avevano votato per il collegio uninominale.

Dunque io sono in perfetta concordanza non solo cogli intendimenti, ma eziandio colle parole testuali che ho pronunziate nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti quest'articolo 65.

Senatore BRIOSCHI. Mi scusi....

PRESIDENTE. Domanda la parola, Senatore Brioschi?

Senatore BRIOSCHI. No, volevo solo fare osservare che deve prima porsi ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Ciò s'intende; quando pongo ai voti l'articolo 65, bisogna che contrapponga l'emendamento che deve essere votato prima.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BOCCARDO. Si parla di contraddizioni. Il Ministro fu accusato dall'onorevole Brioschi e il Ministro, di rimando, accusò l'onorevole Brioschi di contraddizione. Io non entro in questo campo, che non mi riguarda; dirò solo che mi ricordo come un grande scrittore contemporaneo, che è il Renan, recentemente abbia fatto osservare che sono solamente gli uomini che pensano molto e colla propria testa quelli che si contraddicono il più frequentemente. Coloro i quali pensano poco sono meno soggetti a questa malattia delle contraddizioni. Ma io non entro, ripeto, sopra questo terreno. Desidero soltanto fare un'osservazione sopra l'emendamento proposto dal mio carissimo amico onorevole Brioschi e dall'illustre signor Senatore Mamiani.

Essi col loro emendamento tendono a dare alla rappresentanza delle minoranze una molto maggiore importanza di quella che venga data a questo principio nel progetto di legge.

Ora, io sarò forse troppo timido ed essi saranno molto più coraggiosi di me; ma io debbo dichiarare che sono così incerti nella mente mia gli effetti che deve avere o può avere in Italia l'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze, che quanto più ristretta vedrò l'applicazione di questo principio, tanto più mi sentirò tranquillo e disposto a dare il mio voto favorevole al progetto di legge.

Io lo confesso, o Signori, mi sono grandemente meravigliato quando ho veduto il mio paese prendere con tanto coraggio a fare tutte in una volta tre grandi e solenni esperienze, mentre gli altri paesi le fecero molto gradatamente, e in più temperato modo. L'esperienza dell'allargamento del suffragio, l'esperienza dello scrutinio di lista, e, quasi ciò non bastasse, l'esperienza della rappresentanza delle minoranze.

È stata tante volte citata in questa discussione l'Inghilterra, che mi sarà, spero, concesso di ricordarla ancora una volta.

Le riforme che il legislatore inglese ha introdotto nella sua legge elettorale sono centellini e sgoccioli al paragone della triplice riforma che noi abbiamo avuto, o Signori, il coraggio d'introdurre nella nostra legislazione. Ma stiamo per ora alla rappresentazione delle minoranze.

Io sono, in generale, d'accordo coll'onor. Mamiani.

È bene che le minoranze siano messe il più presto e il più completamente che si possa nella condizione di diventare maggioranze, se lo meritano. Ciò è perfettamente vero, o Signori; ma per chi pensa a tutti i pericoli, a tutte le incertezze dell'azione di queste minoranze, massime allorchè esse siano, e nessuno ci ha ancora provato che non lo siano mai, o non lo possono divenire, faziose. Chiunque pensi a questo, si sente poco incoraggiato ad estendere questo principio della rappresentanza delle minoranze. Egli è a fronte di questi pericoli, è a fronte del vero salto nel buio che questa rappresentazione delle minoranze ci presenta, che io, o Signori, dichiaro, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Mamiani e dell'onorevole Brioschi.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, do la parola al Senatore Vitelleschi che l'ha domandata prima.

Senatore VITELLESCHI. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia, nel suo discorso pieno di cortesia ed abilità con cui ha ieri vivamente impressionato il Senato, ha detto molte cose; alcune buone, come per esempio l'argomento della presunta diminuzione dei pericoli di venalità nelle elezioni, come che essi possano essere minori nello scrutinio di lista - invero non per altra ragione che per quella che regola tutti i mercati cioè l'aumento della dimanda in rapporto con l'offerta. Ne ha dette delle altre mediocri come sono tutti i confronti ossia quelle armi a due tagli dei quali citerò uno di cui mi ricordo particolarmente, quello cioè dell'ingerenza comunale che diventerà provinciale o che diventerà forse peggiore perchè rappresentata da un maggior numero di Deputati. Ne ha dette alcune, me lo perdoni l'onor. Ministro in ragione del rispetto che io ho per il suo alto ingegno, assolutamente cattive, quale è quella con cui esso faceva l'elogio dello scrutinio di lista, precisamente per le transazioni che esso rende necessarie. Io non avrei creduto mai di sentire dall'onorevole Zanardelli, che mi pare l'uomo il meno duttile, e lo dico a suo onore, e dal Ministro di Grazia e Giustizia, escogitare come un lieto avvenire quello che ci si prepara dallo scrutinio di lista, di ancora più frequenti transazioni di quelle per le

quali, in poche parole, un elettore vota per un candidato nel quale non ha la propria fiducia.

L'atto è poco bello e assai discutibile in coloro che, secondo quel che suppone l'onorevole Ministro, lo compiono per alti intendimenti politici; ma lascio a lui qualificare quel che divenga quando passerà a far parte del manuale degli elettori in genere.

Ma vi è poi qualche cosa che egli non ha detto e che avrebbe dovuto dire. Io domandava all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia come egli poteva spiegare la distribuzione dei collegi a 5, ossia della rappresentanza delle minoranze nelle varie provincie d'Italia.

Questo è stato fatto osservare anche da altri contraddittori.

Ci sono delle provincie che non hanno rappresentanza delle minoranze, delle regioni che non ne hanno, delle altre che le hanno distribuite in modo molto ineguale.

Ora io non voglio discutere le cifre, nè la parte, direi così, tecnica dell'istituzione; non è a quest'ora, chè il Senato è stanco dalla lunga discussione, che riprenderò questa intricata questione. Io tornerò solamente a richiamare di nuovo l'attenzione del Senato sopra la questione di giustizia, sulla quale interpellai l'altro ieri l'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ci ha risposto con una ragione politica. A tutte le nostre obiezioni egli ha risposto complessivamente: che tutto si era sacrificato per far passare la legge. Ma c'è proprio da non credere più a nulla.

Io, quando ho letto la Relazione dell'onorevole Zanardelli - e qui dichiaro di non volermi valere come argomento delle sue contraddizioni - quando, dico, ho letto quella bellissima Relazione confortata da così buoni argomenti e che gli ho poi sentito dichiarare che tutto questo non era volto che a far passare la legge, confesso che venni nella conclusione che nella vita politica non c'è proprio più da credere a nulla. Ma ciò sia detto fra parentesi; ad ogni modo, senza volermi far giudice della sua condotta. Io credo che sopra certe questioni costituzionali, e principalmente in quelle questioni che interessano la giustizia, la scala della variabilità debba essere molto ristretta, perchè stimo che non sia buono nè utile di lasciare credere che la verità e la giustizia dipendano

dall'opportunità politica. Ma, checchè ne sia, le ragioni di politica che esistono per il signor Ministro, non sono le stesse per noi.

L'onorevole Ministro Guardasigilli potrà dire agli elettori delle minoranze di quelle provincie: io vi ho chiuso la bocca, perchè volevo far passare la legge - egli nella sua responsabilità porterà con sè l'assoluzione o la condanna di quegli elettori; questo è cosa che gli appartiene.

Gli uomini passano, ma le Assemblee restano e la loro responsabilità è portata dalle istituzioni alla stregua della giustizia e della verità. E noi non possiamo dire a quegli elettori ingiustamente ridotti al silenzio: andatevene con Dio, noi vi abbiamo chiuso la bocca perchè altrimenti la legge non passava alla Camera.

Onorevole Ministro, questa ragione non è buona per noi; e neppure l'altra che egli ha adottata nello stesso scopo, ossia il rispetto al voto della Camera elettiva in contemplazione della abnegazione che si contiene in quell'atto.

Ma intanto sopra questo argomento in genere, sopra l'inconveniente che questa legge ritorni alla Camera, io, in risposta di tutte le complicate combinazioni che egli ci ha descritto, non rispondo che con un ragionamento semplicissimo.

O questo progetto alla Camera sarà approvato di nuovo tal quale è venuto qui, e sta bene; c'inchineremo la seconda volta dopo aver offerto alla Camera il modo di fare delle considerazioni: se poi vi fosse il dubbio che andando alla Camera non passasse più, allora, o Signori, non vi pare proprio che sia ufficio del Senato di rallegrarsi, direi quasi, di questo fatto?

Non sarebbe ufficio nostro di rimandarlo alla Camera perchè questa veda e nuovamente esperimenti il suo giudizio?

E qui io devo rispondere qualche cosa a quella frase di moltissimo effetto che l'onorevole Ministro ha gettato in mezzo al Senato, alla chiusura del suo ragionamento di ieri:

La Camera dei Deputati ha fatto un atto di sublime abnegazione.

È vero. Ma nella Camera dei Deputati, nel farla, non si può dire che ognuno dei suoi membri avesse la piena libertà di azione.

Tutti coloro i quali avevano un'opinione diametralmente contraria, avranno evidentemente

avuto il coraggio e la coscienza di respingere la legge; ma tutti coloro che avranno avuto esitazioni o dubbiezze - esitazioni e dubbiezze che avete veduto sorgere qui in spiriti elettissimi - tutti costoro nel dubbio devono aver tutti sentito il dovere, la necessità di sacrificare se stessi accettando la legge. Evidentemente, se questo giudizio nella Camera è onorevolissimo, da noi non ha nessuna ragione d'essere.

Se io volessi qui usare una frase altrettanto pomposa quanto quella dell'onorevole Guardasigilli, potrei dire, io che sono contrario allo scrutinio di lista, potrei dire al Senato: onorevoli Senatori, compresi di ammirazione per il sublime sentimento d'abnegazione della Camera, bruciamo sull'altare della patria l'atto che lo contiene e lasciamo così la nazione commossa dallo spettacolo di una grande abnegazione in uno dei rami del Parlamento, e di una grande saviezza nell'altro.

Ma io non pretendo far gara di arte oratoria con l'onorevole Ministro.

Il Senato ha approvato la massima dello scrutinio di lista, ed io non ho più nulla a ridire, ma è questa una ragione perchè il Senato compia quello che a mio avviso è un vero atto d'ingiustizia, e sanzioni del suo voto la rappresentanza di minoranze, con una combinazione che non ha nessuna giustificazione; che ne dia la distribuzione in balia ad una Commissione, anzi secondo quel che osservava l'onorevole Brioschi al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinchè egli possa rimescolare anche i trentatré collegi a vantaggio della maggioranza che egli rappresenta?

Io non credo e non posso nemmeno intendere che il Senato abbia alcun dovere di commettere un atto che non ha ragione di giustizia a motivo che una Camera, la quale si è trovata in una posizione delicatissima nel votare questa legge, l'abbia fatto.

Crederei anzi che fosse questa una ragione di offrire alla Camera il modo di tornarvi sopra, valendosi dei giudizi della Camera vitalizia la quale in questo più che in ogni altro caso si trova a potere giudicare nelle condizioni del più evidente disinteresse e della più completa serenità.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAMIANI. Dirò brevissime parole, pe-

sandomi sul cuore che il mio carissimo amico il Senatore Boccardo mi abbia difficoltà l'introduzione di questo che per me è principio giustissimo e fecondo della rappresentazione delle minoranze esteso quanto è più possibile.

O noi abbiamo la coscienza che nell'introdurre questo principio perfezioniamo i rapporti di giustizia del sistema elettorale, o non l'abbiamo. La nazione italiana non è un corpo in cui si possa esercitare *experimentum in anima vili*. Se abbiamo la convinzione che ciò costituisce un progresso, che corregge e compie il rapporto di giustizia, d'imparzialità, di dovere, di previdenza nel metodo elettorale, dobbiamo noi giudicare arrischiata una qualche dilatazione che poniamo nella legge, quando ancor più che la metà dei collegi rimarranno sottratti a questo metodo delle minoranze che puossi dire appena tentato?

Io ho tutta la convinzione che dall'ampliamento proposto non uscirà verun danno e verun pericolo e che anzi l'Italia che in certe forme di civiltà non vuol essere minore a nessuna nazione darà questo esempio, o meglio dire aggiungerà il peso della sua autorità ai pochi esempi già costituiti in questa materia.

Signori, io non ismentisco in nulla i miei principii. Io non ho desiderato, ho deplorato invece che si sia toccata e rimaneggiata la legge elettorale; la legge elettorale, o Signori, che fu quasi coeva alla proclamazione dello Statuto e che ha bastato a tutti i bisogni della libertà, della indipendenza e dell'unificazione italiana! Ma poichè l'avete voluto, poichè avete toccato uno dei Palladi della salute e della integrità della patria, almeno caviamoci questo profitto di avere con una nuova legge sanzionato il grande principio che può averè covato assai tempo nella meditazione dei pubblicisti, ma che, ripeto, più si esaminerà nell'intrinseco suo e più il troveremo conforme alla giustizia, alla imparzialità, alla perfezione e al frutto abbondevole dei metodi elettorali.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Io devo rispondere brevissime parole al discorso dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Egli invero è ritornato un'altra volta nella discussione concernente lo scrutinio di lista per

sè stesso, punto sul quale il Senato oramai ha già votato. Perciò è un po' fuori di luogo rientrare in quest'argomento.

Tuttavia non voglio tralasciare di rispondere ad una specie d'imputazione ch'egli mi ha fatta a proposito di alcune parti del mio discorso di ieri. Egli mostrò di non comprendere come mai io, che con parole benevoli e gentili disse non esser uomo da transazioni, abbia poi parlato, in via d'elogio, della dutilità dello scrutinio di lista, e giustificato così quelle transazioni alle quali questo metodo elettorale si presterebbe.

Io devo rispondere, che, o mi sono molto male espresso, o che l'on. Vitelleschi non mi ha inteso, perchè ritengo di aver detto precisamente il contrario.

Che cosa è infatti che mi mosse a toccare nel mio discorso di ieri questo argomento?

Fu il discorso dell'onorevole Senatore Guarnieri, il quale accusava precisamente lo scrutinio di lista di facilitare quelli che egli aveva chiamati mostruosi connubi e ibride coalizioni. Io quindi cercai dimostrare che i risultamenti secondo i quali nelle elezioni a scrutinio di lista d'altri paesi vedonsi spesso trionfare nello stesso collegio persone di diverso od anche opposto partito, non dipendono menomamente da questi connubi, da queste transazioni; non dipendono da motivi bassi, indegni, personali, ma bensì da motivi alti, degni, politici.

Ciò posto, vengo alle considerazioni messe innanzi dall'onorevole Senatore Vitelleschi circa la questione del voto limitato.

Egli disse che io non ho risposto all'obiezione secondo la quale coll'applicare il voto limitato soltanto nei collegi a 5, vi è ineguaglianza da regione a regione, da provincia a provincia. Rispondo che male io mi sarei dilungato su ciò, dal momento che aveva anticipato ogni mia risposta l'onorevole Relatore della Commissione.

Se l'onor. Vitelleschi ha prestato attenzione al discorso dell'onor. Senatore Lampertico, deve aver sentito da lui dimostrare che, ove anche l'applicazione del voto limitato si facesse tanto nei collegi a 5, quanto nei collegi a 4 Deputati, si avrebbero queste medesime ineguaglianze. L'onor. Lampertico ha citato il caso delle provincie venete, dove, nemmeno col voto limitato esteso ai collegi a 4, cesserebbe questo stato di cose; perchè è naturale che quando una pro-

vincia ha 6 Deputati, siccome non sono ammessi collegi di oltre 5, si è costretti a dividere la provincia in due collegi a tre Deputati ciascuno. Lo stesso dicasi per le provincie che hanno 7 Deputati. Quasi tutte le provincie venete sono in questa condizione, e quindi nessun miglioramento si otterrebbe in questa parte coll'estendere il voto limitato anche ai collegi da 4 Deputati. Non deriva però da questo alcuna ingiustizia. Perchè, infatti, si stabilì, prima nella Commissione della Camera di escludere il voto limitato nei collegi a 3, e poi dalla Camera dei Deputati di escluderlo nei collegi a 4? Perchè si ritenne ciò che, del resto, fu ritenuto anche negli altri paesi in cui s'introdusse la rappresentanza delle minoranze, che il voto limitato abbia una maggiore ragione di esistere quando si tratta di nominare un maggior numero di Deputati. È la stessa ragione per cui l'Inghilterra l'ha applicato nei collegi a 4 ed a 3, e non l'ha applicato nei collegi a 2.

Ciò posto, poichè con tanta benevolenza l'onorevole Senatore Vitelleschi ha citato la mia Relazione, mi permetta di dirgli che nella Relazione medesima questa questione di limiti e di limiti piuttosto ristretti, era posta molto chiaramente. In essa infatti si legge:

« In conseguenza di tale deliberazione, la Commissione credette che l'unico modo utile e scevro di pericoli, per assicurare alle minoranze una rappresentanza, fosse quello di applicare in misura assai temperata il voto limitato ». E più avanti: « altrimenti una applicazione più estesa (perchè vi era stato un qualche membro della Commissione che voleva estenderla anche ai collegi a 3) del nuovo procedimento finirebbe per dare troppo larga parte alle minoranze, le quali, vincendo in alcun luogo, perchè maggioranze, e in altri perchè aiutate da questo metodo di votazione, acquisterebbero una importanza maggiore di quella che sia giusto l'accordare ad esse e tale da falsare nel suo complesso l'espressione del corpo elettorale ».

Noti il Senato che il disegno di legge che noi proponiamo è tale che, anche indipendentemente dal voto limitato, dà alle minoranze tali vantaggi che esse non hanno mai avuto; tanto che l'onorevole Senatore Majorana diceva che si dà loro soverchia influenza, alludendo alla disposizione con cui si stabilisce non solo che non occorre più la maggioranza assoluta

per essere eletti nella prima votazione e che basta la maggioranza relativa, ma che si può esser eletti a primo scrutinio con un numero di voti uguale all'ottavo degli iscritti, mentre oggi è richiesto il terzo.

E questo è un altro grandissimo vantaggio che le minoranze vengono ad avere dal presente disegno di legge.

Perciò, e per le ragioni molto meglio che da me espresse dal Senatore Boccardo e dal Relatore Lampertico, io non posso che ripetere al Senato la vivissima preghiera di voler accettare l'articolo di cui si tratta nei precisi termini in cui lo ha proposto il Ministero.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Prima di procedere ai voti, devo comunicare al Senato che ho ricevuto due diverse domande sul modo della votazione.

La prima è questa:

« I sottoscritti pregano S. E. il Presidente del Senato di volere invitare l'Assemblea alla votazione *per divisione* sull'articolo primo del disegno di legge dello scrutinio di lista; cioè sugli emendamenti proposti contro l'art. 65, il quale fa parte dell'art. primo ».

Pacchiotti, Pissavini, Bartoli, Secondi, Magni, Alvisi, Boccardo, Pecile, Martinengo, Sanseverino, Ferraris, Ricci, Caccia, Campibazan.

L'altra domanda è questa:

« I sottoscritti chiedono che a norma dell'articolo 44 del Regolamento del Senato, le votazioni sugli emendamenti proposti abbiano luogo a squittinio segreto ».

Giovanni Morelli, Leopoldo Galeotti, Artom, Ruschi, C. Torre, Giorgini, Gaetano Scalini, G. R. Camozzi-Vertova, D'Adda, Cagnola, Prineti, Giovanelli.

PRESIDENTE. Il Senato è chiamato a deliberare quale di questi modi o metodi di votazione intende di adottare.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Signori Senatori. Io non credo che sia il caso di mettere ai voti quale

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

dei due modi di votazione debba essere preferito. Questa questione già si presentò allorchè si discuteva la legge elettorale. E quantunque alcuni Senatori sostenessero meco allora questa opinione, pure dopo una lunga discussione il signor Presidente credette opportuno di mettere ai voti quale dei due modi si dovesse adottare. Il Senato votò per il voto segreto. La medesima questione si è presentata, mi pare, il 14 giugno dell'anno scorso nell'altro ramo del Parlamento; ove il signor Presidente sosteneva che non si dovesse mettere ai voti se si debba adottare lo scrutinio segreto, quando il numero dei Deputati indicato dal Regolamento ne fa domanda, questo modo di votazione essendo in tal caso di diritto. Anche alla Camera dei Deputati, dopo viva discussione, si finì per mettere ai voti la proposta e la Camera votò per il voto segreto; nè si sarebbe potuto fare altrimenti; giacchè, qualora l'articolo 44 del Regolamento non significasse un diritto, quell'articolo sarebbe affatto inutile, non potendosi mettere in dubbio che ogni singolo Senatore non abbia il diritto anche senza uno speciale articolo di Regolamento di fare una proposta da sottoporre al voto del Senato. L'articolo 44 dando la facoltà a quindici Senatori di chiedere il voto segreto, li ha evidentemente costituiti in diritto di ottenerlo senza bisogno del voto del Senato.

Ciò è conforme ai principj di libertà ed allo spirito dello Statuto, giacchè nel voto segreto è riposta la più grande guarentigia della indipendenza del voto stesso.

Nè mi ferma l'obbiezione, che si potrà fare che, mentre alcuni Senatori domandano il voto segreto, altri domandano quello per divisione, e che è quindi necessario venire ai voti per sapere quali di questi due modi debba essere prescelto. Non è possibile fare un confronto tra i due modi di votazione. La votazione per divisione non è un modo diverso dal consueto. La votazione per divisione è la votazione per alzata e seduta: solamente i Senatori cambiano posto. Che io mi alzi in piedi dal mio posto, o che vada ad alzarmi dal posto dirimpetto, ciò non muta la sostanza della cosa. Il voto segreto ha ben'altra importanza; esso si concede in casi eccezionali per assicurare la maggiore indipendenza del voto. Se per ottenerlo si dovesse sottoporre la proposta al voto del Senato, la

minoranza non potrebbe mai ottenerlo, opponendovisi naturalmente la maggioranza la quale ha un interesse contrario.

Per queste ragioni credo che il signor Presidente, avendo avuto la domanda che il Senato voti per votazione segreta, debba senz'altro aderire a questa domanda senza metterla ai voti.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Ho chiesto la parola per contraddire all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Cantelli. Ricorderò anzitutto al Senato che l'onorevole Cantelli ha espresso le stesse idee e le ha sostenute durante la discussione della legge sulla riforma elettorale.

Ricorderò pure che esse non vennero condivise dal Senato, e siccome in allora fui io che mi feci a dimostrare come l'art. 44 del Regolamento interno del Senato non può invocarsi a difesa della tesi sostenuta dall'onorevole Cantelli, così mi conceda il Senato di esporre brevemente le ragioni, per le quali io allora pregai il Senato di risolvere la questione in senso affatto opposto all'avviso espresso dall'onorevole Senatore Cantelli, o quanto meno di deferirne al Senato stesso l'interpretazione.

Mi permetta il Senato di darle lettura, giacchè si tratta di una questione che merita essere una volta per sempre chiarita e risolta onde non incagiarne le nostre discussioni. L'art. 44 di cui si tratta, suona in questo modo:

« Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata o seduta, salvochè trattandosi di un articolo di legge d'un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale a squittinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessa e finale d'ogni legge ».

Dalla lettura di quest'articolo voi avrete rilevato, o Signori, che se assai chiaro e preciso è il disposto dell'ultima parte, conforme d'altronde ad una disposizione statutaria, nulla sancisce sulla prevalenza di votazione per divisione o per appello nominale a squittinio segreto.

Or bene, quali sono le ragioni che hanno indotto l'onorevole signor Senatore Cantelli a sostenere la tesi già altra volta da lui propugnata in Senato?

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

Io non ho sentito dire altro, se non che debbasi dare la precedenza alla votazione per squittinio segreto, come quella che ha per iscopo di garantire efficacemente il diritto della minoranza. Lungi da me il pensiero di oppugnare l'avviso espresso dall'onorevole Senatore Cantelli, ma con sua buona venia mi permetto solo osservare che non trattasi qui d'interpretare lo spirito dell'art. 44, ma di eseguire letteralmente quanto in esso è sancito.

Or bene, io mi domando se havvi alcuno che può con sode ragioni sostenere che col l'articolo in discussione viene sancita la precedenza della votazione per appello nominale a squittinio segreto a quella per divisione. Io non lo credo, e spero che non lo vorrà credere nemmeno il Senato, il quale già altra volta si espresse in senso affatto opposto all'avviso dell'onorevole Senatore Cantelli, ed è appunto per le considerazioni da me esposte che se l'onorevole Senatore Cantelli insiste perchè sull'emendamento dell'onorevole Brioschi si debba votare per scrutinio segreto, io mi faccio ardito di riproporre la mozione già altre volte presentata al Senato, che cioè, quando non voglia tener conto del precedente stabilito durante la votazione della legge di riforma elettorale, voglia anche oggi, con una nuova votazione indetta dal nostro onorevolissimo signor Presidente, deliberare se sull'emendamento dell'onorevole Senatore Brioschi intenda di votare per divisione, oppure per appello nominale a scrutinio segreto. Il Senato sarà così chiamato una seconda volta ad interpretare un articolo del suo Regolamento, le cui disposizioni, a mio avviso, se meritano di esser chiarite, non possono però e non deggiono essere interpretate a seconda dell'opinione espressa dal Senatore Cantelli.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Credo opportuno di rammentare al Senato che nell'accennato precedente, all'epoca della discussione della legge sulla riforma elettorale, il Senato decise che si sarebbe votato con l'uno o l'altro metodo specificato nell'articolo 44 a seconda della precedenza della domanda.

Si decise così, e si fece così.

Io credo che il fatto non possa essere smen-

tito e quindi mi pare che in presenza di questo precedente non vi sia ragione per una nuova discussione, e così il Senato debba per il meglio procedere questa volta come ha proceduto allora.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il metodo indicato ultimamente dal Senatore Alfieri, di dare cioè la preferenza alla domanda che precede, non scioglie la questione, perchè si ridurrebbe al correre, come al palio, al banco della Presidenza a presentare una o l'altra domanda, piuttosto che al vedere qual è lo spirito dell'articolo 44 del Regolamento.

Nel discorso fatto dall'onorevole Cantelli c'è un'osservazione che a me pare cardinale ed a cui non c'è che rispondere.

Generalmente, il voto si esprime per alzata e seduta, lo che vuol dire in modo palese; però il Regolamento prevede due casi e dispone che la votazione si possa fare, dietro la domanda di 10 Senatori, per divisione, o per scrutinio segreto.

È certo che il votare per alzata e seduta, e il votare per divisione hanno l'identico valore. La votazione è sempre pubblica e manifesta; non si tratta di passare il Rubicone, ma di contare meglio i voti; l'unico scopo per cui si ricorre alla divisione è appunto per accertare meglio il numero dei voti, e non altro. Invece quello dello scrutinio segreto è il vero modo eccezionale: dal voto pubblico e palese si passa al voto segreto.

Quale fu lo spirito del Regolamento?

È facile prevederlo.

Tutte le volte che si vuole essere certi della genuinità del voto si preferisce questo metodo, anzichè l'altro.

Vi sono delle minoranze che chieggono quel modo di votazione, perchè pare loro che garantisca meglio l'indipendenza del voto.

Se noi dobbiamo dare un'interpretazione logica all'art. 44, è questa; il voler rimettere la decisione fra i due metodi alla votazione del Senato, sarebbe lo stesso che esporsi al pericolo di mutare ogni volta sistema, secondo la maggioranza che c'è in quel momento propensa o contraria alla legge. Ed allora non si avrebbe più Regolamento, ma il voto capriccioso che darebbe il Senato in ogni caso e sopra ogni que-

stione. Io credo che nell'interesse di tutti sia questa la più corretta soluzione; non parlo dell'interesse mio individuale, perchè in quanto a me dico apertamente il mio voto, e vorrei supporre che nel Senato si voterà allo stesso modo collo scrutinio sia segreto, come pubblico; è per ciò che io nè ho firmato quella domanda di votazione speciale, nè ne ho firmate mai di simili: ho detto sempre la mia opinione e voglio che la sappia chiunque. Ma tutte le volte che si trovano taluni Senatori che chiedono questo esperimento, il quale è il solo diverso dal metodo ordinario, credo che la preferenza si debba dare a questo, anzichè all'altro modo di votazione; soltanto così avremo l'interpretazione esatta e costante del Regolamento, non già la fluttuazione dall'oggi al domani, una votazione ora in un senso ora in un altro. Ciò gioverà non solo per questa deliberazione, perchè ad un dipresso si vede quale sarà il risultato della legge, ma sarà di sussidio, tutte le volte che si avrà una minoranza che domandi questa ultima garanzia. In questo modo io intendo il Regolamento; il Senato giudichi a suo modo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. A me dispiace veramente entrare in questa discussione, visto che si tratta di un emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Vorrei però fare due osservazioni al Senato, in quantochè è già la seconda o terza volta che questo benedetto articolo del regolamento ci fa perdere del tempo, sempre verso quest'ora in cui il tempo è prezioso.

Ora io devo ripetere al Senato quello che già diceva il mio onorevole amico e Collega Senatore Errante, che la votazione per divisione altro non è che la votazione per alzata e seduta.

L'onorevole Pissavini trae ora come altre volte conseguenze per me non legittime dalla interpretazione letterale dell'articolo, giacchè interpretato quell'articolo come egli fa, la conclusione sarebbe che una parte dell'articolo stesso potrebbe non essere mai applicata.

Il sostituire la divisione al metodo ordinario di alzata e seduta, altro valore non può avere se non questo, che invece di rimanere ovè siamo ed alzarci....

Senatore GRIFFINI domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... invece di alzarci dove siamo, ci portiamo dall'una o dall'altra parte e ciò per rendere più facile ai signori Segretari la numerazione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che la lettura pura e semplice dell'articolo del Regolamento non sia sufficiente. Ci vuole un'interpretazione la quale dia per risultato che lo scrutinio segreto possa trovare applicazione indipendentemente da una votazione palese (*Rumori*).

Signor Presidente La prego di mantenermi la parola.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di far silenzio; il Senatore Brioschi ha diritto di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io quindi propongo al Senato ciò che già proponeva l'onor. Senatore Cantelli, che cioè s'interpreti l'articolo del Regolamento in questo modo, che cioè la domanda presentata dai nostri colleghi in base all'articolo 44 del Regolamento debba avere effetto senza altra votazione.

Vi è un'altra proposta messa avanti dall'onorevole Senatore Alfieri. L'onorevole Senatore Alfieri diceva: diamo la preferenza a quella delle due dimande che venne presentata la prima. Questa mi pare che fosse la proposta Alfieri.

Ora io ho fatto dimanda per sapere quale delle due proposte abbia avuto le precedenza, ma non credo che questa via ci condurrà ad una soluzione.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Una di queste domande mi si dice sia stata presentata da ieri; ma sopra quale oggetto fu presentata tale proposta, se gli emendamenti furono da me presentati soltanto oggi?

Fu presentata nella supposizione che qualche Senatore avesse a proporre emendamenti? Io non so se ciò sia regolare, come non credo che questo sia il modo col quale si debba interpretare il dubbio che io metteva innanzi al Senato.

Ad ogni modo io vorrei pregare il Senato, quando si dovesse venire ad una votazione palese per decidere sul modo di votazione sul mio emendamento, di rammentarsi che la votazione segreta solamente può tutelare i diritti delle minoranze.

Che se la deliberazione sarà contraria a quanto io tengo per giusto ed equo, dopo avere assistito per la seconda o per la terza volta ad una interpretazione per me così anormale di quell'articolo del nostro Regolamento, sarò costretto a chiedere in seguito al Senato una modificazione nella dizione di quello sgraziato articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Mi esprimo in poche parole, e spero che il Senato vorrà ascoltarmi.

Io non posso dividere l'opinione manifestata dall'onorevole Senatore Brioschi e da altri prima di lui, che cioè la votazione per divisione non sia altro se non che la votazione per alzata e seduta. Questi sono due modi distintissimi di votazione, e ciò è intuitivo, ed ove non lo fosse, lo si dovrebbe ritenere per la semplice ragione che lo dice il Regolamento, e noi non possiamo di struggere ciò che il Regolamento dice. (*Voci. Basta!*)

Ma l'importante, o Signori, non sta qui: il Regolamento non ha contemplato il caso che oggi si verifica e che pare si sia altra volta verificato, il caso cioè del conflitto fra due domande di votazione, l'una per divisione, l'altra per scrutinio segreto.

Il Regolamento suppone soltanto che in alcuni casi si chieda la votazione per divisione, in altri casi la votazione a scrutinio segreto. Ora, la preferenza che si avesse a dare ad un modo di votazione sull'altro, a mio modo di vedere, sarebbe una preferenza arbitraria, perchè l'unico corpo competente a risolvere il conflitto è quello che ha fatto il Regolamento, cioè il Senato (*Rumori vivissimi*).

Quindi non credo che si possa revocare in dubbio che il Senato debba essere chiamato a decidere quale sia la votazione che preferisce fra i due modi stati chiesti (*Rumori*).

PRESIDENTE. Favoriscano di fare silenzio.

Senatore GRIFFINI. Propongo quindi che sia sottoposta al Senato la questione, perchè esso abbia a risolverla con un suo voto esplicito.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, io non intendo in alcun modo parlare sul valore di una o dell'altra votazione. Io non voglio far altro che una constatazione di fatti, ed è tanto

più naturale che io la faccia, essendo l'onorevole Senatore Alfieri, me lo perdoni, caduto in un piccolo *lapsus memoriae*, che non è stato rilevato, circa quella seduta in occasione della legge elettorale, nella quale pure in Senato vi fu una scena piuttosto vivace per causa del modo di votare. È verissimo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha fatto valere allora con argomenti vari che in altri tempi il Senato aveva data la preferenza alla domanda che era stata presentata la prima e che in ciò facesse bene. Ma cionondimeno il Senato in quella seduta ha votato quale dei due modi di votazione si dovesse applicare. Ed io insisto sul fatto perchè con esso rispondo anche all'obiezione dell'illustre mio amico Brioschi, il quale poc'anzi diceva che, se il Senato dovesse votare sul modo da prescegliersi nella votazione, non si potrebbe mai arrivare allo squittinio segreto. Imperocchè egli fu precisamente alla votazione segreta, alla quale allora si arrivò in seguito ad una regolare votazione del Senato, per cui io credo che esista davvero il precedente, il quale mantenga il diritto al Senato di dichiarare in quale dei due modi debba votarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pacchiotti (*Rumori*).

PACCHIOTTI. Io devo rispondere al dubbio esposto dall'onorevole Senatore Brioschi, il quale disse che la precedenza della domanda fatta per la votazione per divisione data da ieri, e che ieri non si poteva sapere che oggi si sarebbero presentati degli emendamenti. Ora è bene si sappia che codesta domanda fu da me presentata oggi al tocco e mezzo, poichè già ieri erano annunciati dal Senatore Brioschi i suoi emendamenti.

Intanto è provato che la precedenza tocca alla nostra preghiera. Ecco un altro fatto. Quando avvenne la votazione per divisione sull'art. 100 della legge elettorale nello scorso anno, si seguì lo stesso metodo d'oggi, cioè si presentò una domanda di votazione per divisione; questa ebbe la precedenza sopra un'altra di votazione segreta; il Senato non fece opposizione, e si votò per divisione. Ecco il precedente in nostro favore, già ricordato dal Senatore Alfieri.

Io, e con me molti dei nostri amici domandiamo una votazione pubblica. Rammentati, questi fatti, il Senato decida come meglio crede.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti, dovendosi venire a votazione.

Nell'occasione accennata da parecchi signori Senatori, dopo lunghissima discussione fu deliberato che il Presidente (il quale non aveva voluto assumere la responsabilità di dirimere la questione) dovesse interrogare il Senato se intendeva che si procedesse al voto per divisione, o per scrutinio segreto. Infatti negli Atti Parlamentari (tornata del Senato, 18 dicembre 1881) leggonsi queste parole: « Siccome la proposta dello scrutinio segreto è stata la prima, così si interroga il Senato se intende di procedere a tenore di quella.

« Quelli che intendono che l'emendamento debba essere votato per appello nominale e scrutinio segreto, sono pregati di alzarsi. »

Nella detta occasione fu deciso che si dovesse interrogare il Senato sulla proposta ch'era stata progettata la prima.

Allora la proposta prima era quella dello *scrutinio segreto*: ora invece la prima è quella della *divisione*.

Devo dunque interrogare il Senato se intenda che si proceda *per divisione*.

I signori Senatori che intendono che si debba procedere per divisione, sono pregati di alzarsi.

(Il Senato delibera che si debba procedere per divisione).

PRESIDENTE. Invito tutti a far silenzio.

I signori Senatori che intendono di approvare l'emendamento del Senatore Brioschi, sono pregati di venire alla destra del Presidente; e quelli che non l'approvano sono pregati di venire alla sinistra.

Rileggo l'emendamento:

« L'elettore chiamato a recarsi ad una delle

tavole a ciò destinate scrive sulla scheda consegnatagli:

« Quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati;

« Tre nomi nei collegi che devono eleggerne 4 o 3;

« Due nomi nei collegi che devono eleggerne 2.

« A ciascun nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati: qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore, per l'esecuzione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza: il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo ».

PRESIDENTE. I signori Segretari sono pregati di contare i voti.

(L'emendamento del Senatore Brioschi non è approvato).

PRESIDENTE. Respinto l'emendamento del signor Senatore Brioschi, si procede alla votazione dell'art. 65 che fa parte dell'articolo primo di questa legge.

PRESIDENTE. Quelli che approvano l'art. 65 del progetto di legge sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Il seguito della discussione del progetto di legge è rimandato a domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 7 pom.)